

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

349^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 1° APRILE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente FISICHELLA
e del vice presidente ROGNONI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	CIRAMI (CDU-CDR-NI)	Pag. 17 e passim
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	4	VERTONE GRIMALDI (Forza Italia)	18
DISEGNI DI LEGGE		* PINGGERA (Misto)	18, 23, 44
Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:		PETTINATO (Verdi-L'Ulivo)	18, 40
(143) SPERONI ed altri. - Modificazione dell'articolo 241 del codice penale (Relazione orale):		RUSSO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	19, 37
PRESIDENTE	4 e passim	PASQUALI (AN)	19
CALLEGARO (CCD), relatore	4, 14	ROTELLI (Forza Italia)	20
* AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	5, 14	MILIO (Misto)	21
GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	9, 28	BUCCIERO (AN)	22, 24
GRECO (Forza Italia)	11, 25, 26	MELUZZI (CDU-CDR-NI)	22
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	12 e passim	PERA (Forza Italia)	25, 45
GUBERT (CDU-CDR-NI)	15, 44	FOLLIERI (PPI)	27, 33
		CORTELLONI (Rin. Ital. e Ind.)	29, 42
		MANFROI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	29
		* CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	29
		VALENTINO (AN)	34
		* SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	35
		TAROLLI (CCD)	43
		CARUSO Luigi (Misto)	47
		TIRELLI (Lega Nord-Per la Padania indep.)	47
		PORCARI (CDU-CDR-NI)	48
		MASULLO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	49

ANDREOTTI (PPI) Pag. 49
 * PELLEGRINO (Dem. Sin.-L'Ulivo) 50

Votazione nominale con scrutinio simulta-
 neo 50

DISEGNI DI LEGGE, MOZIONI E PETI- ZIONI

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(932) *Disposizioni urgenti in materia di acce-
 lerazione di taluni procedimenti in materia
 di personale scolastico*

(365) *CURTO. - Interventi per il personale
 docente «accantonato» di cui all'articolo 3,
 comma 2, della legge 24 dicembre 1993,
 n. 537*

(950) *VERALDI ed altri. - Differimento di
 termini previsti da disposizioni legislative in
 materia di pubblica istruzione*

(1427) *BERGONZI ed altri. - Norme per il
 reclutamento dei docenti della scuola*

**e delle mozioni 1-00116, 1-00196, 1-00200,
 1-00201, 1-00211, 1-00227, 1-00228, 1-
 00229 e 1-00230 sulla politica scolastica,
 nonché della petizione n. 198:**

BISCARDI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore . 63, 70, 78
 GUBERT (CDU-CDR-NI) 63 e *passim*
 BORTOLOTTO (Verdi-L'Ulivo) 64, 65
 BRIGNONE (Lega Nord-Per la Padania indep.) 65, 72
 ASCIUTTI (Forza Italia) 69 e *passim*

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pub-
 blica istruzione* Pag. 71 e *passim*

BRIENZA (CCD-CDL) 72

BEVILACQUA (AN) 73 e *passim*

OCCHIPINTI (Misto) 73

MONTELEONE (AN) 74

RESCAGLIO (PPI) 77, 80

MORANDO (Dem. Sin.-L'Ulivo) 79, 80, 83

* BARBIERI (Dem. Sin.-L'Ulivo) 82

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 63

ALLEGATO

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
 TUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 85**

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 93

Rimessione all'Assemblea 95

GOVERNO

Trasmissione di documenti 95

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
 per il giudizio di legittimità 96

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discor-
 so non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Carpi, Caruso Antonino, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, Debenedetti, De Martino Francesco, Duva, Falomi, Fanfani, Fiorillo, Lauria Michele, Leone, Manconi, Montagnino, Ossicini, Palumbo, Parola, Passigli, Pizzinato, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Veraldi, Villone, Viserta Costantini, Zilio.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, a Baku (Azerbaijan), per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Forcieri, a Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Manfredi, Papini e Senese, nella Repubblica federale tedesca, per il Comitato parlamentare per i servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato; Lombardi Satriani, a Stoccolma, per partecipare alla Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali organizzata dall'UNESCO; Moro, Petrucci e Thaler Ausserhofer, nel Nord Italia, per il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen; Centaro, Diana Lorenzo, Nieddu, Pardini, Russo Spina, a Firenze, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari; Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Martelli e Turini, a Vilnius, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(143) SPERONI ed altri. – Modificazione dell'articolo 241 del codice penale (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguito della discussione del disegno di legge n. 143.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Callegaro.

CALLEGARO, *relatore*. Signora Presidente, concordo pienamente con quanto ha detto ieri il presidente della 2^a Commissione, senatore Zecchino. Concordo con tutte le sue perplessità. Devo però aggiungere che tutti i problemi che erano sorti e tutte le perplessità manifestate dallo stesso presidente Zecchino erano stati ampiamente affrontati e discussi in sede di Commissione.

Avevo presentato una serie di emendamenti «a scalare» e avevamo cominciato con il sostituire la parola «fatto» alla parola «delitto», questo nel tentativo di meglio qualificare il reato in oggetto. La proposta non è passata, così come non è passata quella di fare accenno all'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione; stessa sorte ha avuto l'altro tentativo di migliorare la qualificazione con il richiamo alla violenza o alla minaccia. Comunque, quello proposto è il testo risultante dal lavoro della Commissione e io ovviamente ad esso, come relatore, mi devo adeguare.

Se ho queste perplessità, compresa quella che la mancata specificazione dei requisiti dell'elemento materiale del reato potrebbe lasciare in un certo senso in mezzo al guado la magistratura che deve interpretare la norma supplendo ad una lacuna lasciata dal legislatore, devo però anche dire che la magistratura ha già affrontato questo reato con le sentenze cui

accennavo ieri e ha anche chiarito quale possa essere la corretta interpretazione.

Al di là di queste perplessità su due punti invece mi pare di essere abbastanza tranquillo, contestando un pò quanto è stato detto ieri dai colleghi della Lega Speroni e Gasperini: secondo loro così com'è l'articolo 241 del codice penale punirebbe indiscriminatamente qualunque fatto mirante a sciogliere l'unità dello Stato, ma non è così. Come abbiamo detto, occorre assolutamente il requisito dell'idoneità e, per di più, è necessario che questi fatti sostanzialmente siano esecutivi di un determinato progetto.

Il secondo punto, tranquillizzante ed importante, è che mi sembra che la norma non intacchi, non vanifichi in concreto il principio dell'autodeterminazione dei popoli. La stessa Costituzione, per esempio agli articoli 11 e 80, consente la possibilità di introdurre, a determinate condizioni, limitazioni di sovranità o variazioni di territorio. Non sarebbero punibili, ad esempio, la richiesta di *referendum* da parte di una minoranza etnica per ottenere l'autodeterminazione, così come la formazione di un partito che perseguisse tale scopo nel rispetto delle regole costituzionali e parlamentari. In tal caso, infatti, la non punibilità del fatto viene collegata in dottrina all'operatività dell'esimente di cui all'articolo 51 del codice penale, oppure viene affermata come conseguenza della non conformità di tale condotta al modello legale. Questa è la tesi prevalente.

Sul piano meramente politico e morale il principio dell'autodeterminazione non può comunque, a mio avviso, confliggere con l'altro principio riconosciuto dal diritto internazionale della protezione dei confini. Il principio dell'autodeterminazione presuppone un ideale irredentistico che sia sorto da condizioni di oppressione, in presenza di una legislazione discriminatrice, punitiva, in presenza di direttive faziose, di distorsioni di metodi di gestione della cosa pubblica, eccetera. Ora, mi pare difficile che si possa affermare che ci si trova in queste condizioni e che, comunque, si prospettano evenienze di questo tipo.

Quindi, pur condividendo le perplessità del presidente della 2^a Commissione permanente, senatore Zecchino, ritengo così di aver illustrato il risultato dei lavori della Commissione: sarà ora l'Assemblea a decidere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signora Presidente, molto brevemente mi riporto ad alcune osservazioni che sono state fatte in ultimo nella replica dal relatore e che il Governo condivide.

Come è stato ricordato da molti interventi, il lavoro in Commissione su questo disegno di legge è stato particolarmente attento, approfondito e articolato. Alla fine di questi lavori la Commissione, nella sostanza, ha confermato il testo così come è in vita da 68 anni nel nostro codice e ha ritenuto di dover intervenire – a giudizio del Governo, saggiamente – in buona sostanza soltanto sulla misura della pena cancellando la previ-

sione dell'ergastolo che a tutti, credo anche giustificatamente, appariva eccessiva.

Vorrei soltanto fare alcune brevissime osservazioni per ricordare – al di là delle perplessità e degli interrogativi che sul piano politico sono stati posti nella discussione generale svoltasi ieri – che comunque la norma, così come è congegnata – ripeto, in buona sostanza è uguale a quella attualmente vigente – è sicuramente conforme al principio costituzionale di legalità che è fissato – com'è a tutti noto – dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. In verità, il legislatore allora – e la Commissione oggi – ha compiutamente definito il reato – questo va ribadito con chiarezza – sia con riferimento alla direzione volitiva dell'agente sia in ordine alla idoneità causale del fatto materiale realizzato. La norma mira, evidentemente, a tutelare l'interesse alla conservazione dell'indipendenza e dell'unità dello Stato e introduce, a tal fine, un reato di pericolo che in quanto tale non richiede, per risultare integrato, che l'evento minacciato necessariamente debba verificarsi.

Tuttavia, chiarito questo, l'elemento materiale del delitto consiste nella commissione di un fatto diretto a menomare l'indipendenza dello Stato e l'uso dell'espressione indicata induce a ritenere che l'attività posta in essere debba dar luogo ad una condotta concreta e idonea – come è stato ribadito questa mattina dal relatore – a raggiungere lo scopo perseguito.

In particolare è stato affermato dalla suprema Corte, a conclusione della vicenda giudiziaria relativa ai principali fatti politico-insurrezionali verificatisi in Alto Adige negli anni '50 e '60, che l'attività può ritenersi idonea qualora l'azione del reo abbia originato una situazione dalla quale è possibile, anche con il concorso di altri fattori eventuali, che derivi un processo tale da condurre all'evento di danno. In buona sostanza, il giudizio di idoneità viene a coincidere con quella di tipicità intesa come attacco incipiente all'integrità dello Stato e la relativa valutazione deve essere effettuata anche avendo riguardo alle condizioni storiche ed ambientali in cui l'attacco viene compiuto (cito per tutti la sentenza della Cassazione a sezioni unite del 18 marzo 1970 – Kofler ed altri).

D'altra parte, anche in dottrina è stato affermato che la disposizione va letta alla luce delle norme integratrici del libro I del codice penale, in particolare dell'articolo 49 dove viene sancito il cosiddetto principio di offensività in forza del quale l'illecito penale si realizza soltanto allorché il comportamento posto in essere dall'agente, oltre ad essere conforme al modello legale, produce la lesione, ancorché concretantesi in una situazione di mero pericolo come nella specie, dell'interesse protetto (cito per tutti Gallo). Al tempo stesso è stato rilevato, sempre in dottrina, che la condotta acquista tipicità e rilevanza solo quando manifesta l'idoneità al risultato legislativamente descritto cui è soggettivamente diretta (questo riferimento è a Bettiol). Ho voluto citare soltanto questi due nomi per non appesantire il mio intervento e per rendere omaggio ad un allievo del professor Bettiol che è nostro collega e che è intervenuto ieri dottamente sul tema.

Di conseguenza, queste sono le ragioni per cui, ferma restando la delicatezza della materia anche in relazione al momento politico che attraversa la storia del nostro paese, il Governo ritiene che l'esito dei lavori della Commissione vada condiviso sia sotto il profilo del mantenimento in buona sostanza della norma così come ancora oggi è nel nostro codice penale vigente, sia soprattutto sotto il profilo di un intervento equilibratore, riduttivo, sulla sanzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241. - (*Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato*). - Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a sciogliere l'unità dello Stato o a distaccarne un territorio soggetto anche temporaneamente alla sua sovranità».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È abrogato l'articolo 241 del codice penale».

1.1

SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 241. - Chiunque con violenza o minacce compie atti idonei diretti a mettere in pericolo l'esistenza della Repubblica e a mutare l'ordinamento costituzionale ovvero ad annettere tutto o parte del suo territorio ad altro Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni"».

1.100

GRECO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel primo comma dell'articolo 241 del codice penale la parola "fatto" è sostituita con la seguente: "reato"».

1.4 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 241 del codice penale dopo la parola "chiunque" sono inserite le seguenti: ", con mezzi antidemocratici,"».

1.10 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, primo capoverso, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «, in spregio alla volontà popolare democraticamente espressa,».

1.14 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, primo capoverso, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «avvalendosi di violenza, gravi minacce, pesanti intimidazioni, con armi o altri mezzi idonei,».

1.16 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, primo capoverso, dopo le parole: «Chiunque commette» inserire le seguenti: «mediante violenza o attraverso la costituzione di bande armate o di associazioni di cui all'articolo 270-bis e alla legge 25 gennaio 1982, n. 17».

1.18 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, primo capoverso, sostituire le parole: «fatto diretto» con le seguenti: «reato allo scopo di».

1.19 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, primo capoverso, sostituire le parole: «la reclusione non inferiore a dieci anni» con le seguenti: «l'ergastolo».

1.25 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, secondo capoverso, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «avvalendosi di violenza, gravi minacce, pesanti intimidazioni, con armi o altri mezzi idonei.».

1.26 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, secondo capoverso, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «, con mezzi antidemocratici.».

1.28 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, secondo capoverso, dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «, in spregio alla volontà popolare democraticamente espressa.».

1.29 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, secondo capoverso, dopo le parole: «Chiunque commette» inserire le seguenti: «mediante violenza o attraverso la costituzione di bande armate o di associazioni di cui all'articolo 270-bis e alla legge 25 gennaio 1982, n. 17».

1.31 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, secondo capoverso, sostituire le parole: «fatto diretto» con le seguenti: «reato allo scopo di».

1.32 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, nell'articolo 241 richiamato, secondo capoverso, sostituire la parola: «fatto diretto» con la seguente: «reato».

1.33 SPERONI, GASPERINI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È abrogato l'articolo 271 del codice penale».

1.40 SPERONI, PREIONI, GASPERINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GASPERINI. Signora Presidente, nell'intervento di ieri annotavo un fatto che per noi è altamente sintomatico. Ho ascoltato con attenzione la relazione del senatore e amico Callegaro, l'intervento degli altri colle-

ghi e da ultimo l'intervento del Sottosegretario di Stato. Il punto è il seguente: quando noi non tipicizziamo il "fatto", diamo la possibilità all'interprete di allargare il concetto di "fatto" per comprendervi qualunque fenomenologia umana. Se per esempio – ella considererà forse ultroneo ed inopportuno quanto sto per dire – nel caso del furto si dicesse «chiunque commette un furto è punito» e non si dicesse invece, come giustamente viene detto e tipicizzato, «chiunque sottrae la cosa mobile altrui a chi la detiene», potremmo comprendere nel concetto di furto anche il fatto che io strappi a lei, signora Presidente, un suo cortese sorriso. Furto di un sorriso: un interprete malizioso o uno di quei giudici della nostra Repubblica che interpretano il "fatto" fino all'ultimo respiro, nel "fatto" potrebbe ricomprendere qualunque accadimento umano. Aveva perfettamente ragione ieri il senatore Pera quando si chiedeva: e se per esempio in un comizio acceso si verifica qualche episodio sgradevole (e può succedere), è quello il "fatto" che la legge intende punire? Qual è il limite tra l'espressione del proprio pensiero ed il "fatto" come fenomeno che accade nella vita di ogni giorno?

So che il relatore è rimasto deluso da questo provvedimento di legge – mi rivolgo al giurista e amico Luciano Callegaro –; egli avrebbe voluto tipicizzare questo fatto nel senso che quando si vuole punire un reato occorre dare un parametro, un paradigma, sia all'interprete che dovrà applicare la legge sia al cittadino che così sa quello che può fare e quello che non può fare. Per questo nei nostri emendamenti abbiamo sottolineato tale necessità.

Se si considerano l'unità e l'indivisibilità dello Stato un bene supremo da tutelare, come mi sembra di aver capito il senatore Zecchino abbia ieri affermato, allora due sono le conseguenze: in primo luogo per punire il cittadino, tu, Stato, devi indicare qual è il comportamento che viene punito, perchè, non si consenta ad un giudice, che interpreta la legge come vuole, di punire qualunque accadimento della vita politica e sociale di un paese; in secondo luogo, se questo è il bene supremo, non si può punire il fatto diretto a ledere un bene supremo con una sanzione che potrebbe rappresentare la punizione di un tanghero che commette un furto di galline in un pollaio, nottetempo. Quindi siamo incongruenti, illogici, contraddittori quando diciamo che è un bene supremo e va tutelato – mi permetterà, signora Presidente, di disquisire su questo punto del bene protetto nel prossimo mio intervento. Basti per ora osservare che, se riduciamo la pena pur stabilendo che non debba essere inferiore a 10 anni e poi non tipicizziamo il "fatto", diamo la possibilità ad un interprete di parte di punire qualunque accadimento. Noi quindi siamo assolutamente convinti che il "fatto" vada tipicizzato e spiegato, perchè il cittadino possa adempiere con serenità al suo dovere. Se questo è il dovere del cittadino, e cioè rispettare il bene protetto che si vuole sia supremo o di supremo interesse per la nazione, almeno la legge sia chiara. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Greco.

SPECCHIA, *segretario*:

«Chiunque con violenza o minaccia compie atti diretti a mettere in pericolo l'integrità o l'indipendenza dello Stato, tentando di sottoporre tutto o parte del suo territorio alla sovranità di uno Stato straniero, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque compie atti diretti a mettere in pericolo l'unità dello Stato o a distaccarne un territorio soggetto anche temporaneamente alla sua sovranità».

1.100 (Nuovo testo)

GRECO

PRESIDENTE. Il senatore Greco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GRECO. Signora Presidente, in pratica ho già indirettamente illustrato questo emendamento nel momento in cui sono intervenuto ieri pomeriggio nella discussione generale. Questa riformulazione è dettata unicamente dalla sensibilità che ho avuto verso alcuni giusti rilievi, riflessioni, osservazioni che sono stati svolti qui in Aula quando molti di noi hanno riconosciuto che il testo licenziato dalla Commissione resta ancora nella vaghezza della configurazione del fatto illecito.

Da parte del senatore Zecchino è stato appunto detto che egli condivide il mio emendamento nella parte che meglio specifica, individua le condotte criminose degli attentati all'indipendenza e all'integrità però è stato fatto rilevare che, rispetto al testo della Commissione, esso non metterebbe in luce gli attentati contro l'utilità, quella unità salvaguardata appunto nel secondo comma dell'articolo 241.

Ricordo che, in sede di discussione in Commissione, il senatore Vertone Grimaldi se non erro, ha condiviso l'impostazione di fare riferimento alla violenza e alle minacce, perchè meglio si specifica l'illecito di cui ci stiamo occupando; lo stesso senatore Vertone Grimaldi ieri sera informalmente faceva rilevare che il mio orientamento non individua l'altro grave reato, cioè l'attentato all'unità. Mi sono permesso pertanto di riformulare il testo.

In ogni caso resto dell'opinione che, ove mai ci si limitasse a parlare di «fatto diretto a», come recita il testo proposto dalla Commissione, la norma resterebbe sempre e comunque nella vaghezza, quella vaghezza per cui s'è posta alla nostra generale attenzione la questione della modifica codicista. Il riferimento ad «atti diretti a», accompagnati dalla violenza o dalle minacce, anzitutto porrebbe in risalto la natura del reato in questione come delitto a consumazione, quindi punibile come reato consumato anche quando gli atti restino nella loro configurazione di tentativo. Questa mia precisazione vale anche a tranquillizzare il senatore Vertone Grimaldi che aveva avanzato alcuni rilievi: secondo questa mia

formulazione è punito anche il tentativo, non c'è bisogno di aspettare che la secessione venga realizzata. Soprattutto ci siamo preoccupati di qualificare, tipizzare la condotta che configura l'illecito penale dei tre diversi tipi di attentato.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare i rimanenti emendamenti.

SPERONI. Signora Presidente, desidero illustrare particolarmente l'emendamento 1.18, anche se il mio intervento varrà un poi per tutti gli emendamenti che abbiamo presentato. Anzi, partirò un pochino da lontano, visto che con l'occasione sono stati trattati argomenti non strettamente giuridici ma più genericamente politici. Mi riferisco in particolare all'intervento del senatore Zecchino, presidente della 2^a Commissione.

È stato toccato il tema della secessione in generale, ripeto non solo con riferimento all'articolo 241 del codice penale. Ci sono state affermazioni su cui concordo e altre che mi vedono in pieno dissenso. Si è detto che i riferimenti ad altri Stati non sono pertinenti perchè l'Italia non ha la stessa situazione del Canada, per esempio. Eppure proprio in Italia, in Valle d'Aosta, abbiamo una comunità francofona che – a mio giudizio – è lecitamente equiparabile alla comunità francofona del Quebec, dove sono in pari percentuale i francofoni e gli anglofoni, così come in Valle d'Aosta non tutti naturalmente sono francofoni. La stessa situazione si ripresenta, ad esempio, in Alto Adige o in Sud Tirolo; anche in questo caso se vogliamo dire che il principio di autodeterminazione non è applicabile a tutta la popolazione italiana, quanto meno esistono dei territori dove questo pacificamente deve essere ammesso, anche se la nozione di popolo è una delle più difficili da definire.

Pensiamo al popolo svizzero, che non ha una lingua e una religione comuni, ma nessuno – penso – si potrebbe permettere di dire che non esiste come tale. Altrimenti dovremmo dire che tutti quelli che parlano la lingua tedesca dovrebbero essere uniti in un unico *Reich*, ma questa era un'idea che per fortuna la storia ha cancellato. Quindi non è la comunanza di religione e di lingua la discriminante.

Tornando ai fatti italiani, il Veneto e la Toscana possono a pieno diritto rivendicare una lunga tradizione di sovranità e di indipendenza che li legittima tranquillamente, al pari e più di altri Stati oggi sovrani, che mai lo sono stati nel recente passato, come la Slovenia, la Slovacchia o altri.

Si è detto che andiamo in Europa e la secessione è incompatibile con l'appartenenza a quella istituzione, eppure tra i prossimi aderenti all'Unione europea ci saranno la Repubblica ceca, la Repubblica slovena, Stati che hanno già fatto la secessione, che pertanto non è incompatibile con l'appartenenza all'Unione europea stessa.

Si è poi detto che è meglio lasciare nel vago la norma, poi ci penseranno i giudici ad applicarla, ma qui non siamo ad un convegno giuridico o in un altro consesso: siamo in un Parlamento che fa le leggi, alle quali poi la magistratura deve attenersi. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la*

Padania Indipendente). Quindi non possiamo abdicare al nostro ruolo. Abbiamo sentito che a volte la magistratura ha interpretato e applicato questo articolo 241 in maniera differente; ci può essere una certa corrente giurisprudenziale e un'altra dottrina, ma quando siamo in Parlamento siamo noi a dover decidere.

Vengo a casi abbastanza recenti di contraddizione. Il Governo italiano si sta muovendo in maniera incisiva – non so con quale risultato – per salvaguardare la libertà del concittadino Frisullo, detenuto nelle carceri turche in applicazione di una norma analoga all'articolo 241 del codice penale. Non vedo la coerenza dei parlamentari italiani – mi riferisco soprattutto a quanto deliberato in Commissione esteri della Camera – che si adoperano per togliere dalle grinfie della magistratura turca un concittadino e allo stesso tempo per mantenere in Italia norme analoghe a quelle che permettono la detenzione dell'italiano Frisullo in Turchia. Quanto meno ci vorrebbe un minimo di coerenza.

Venendo più specificamente al punto, noi non rivendichiamo in questa sede il diritto alla secessione, questo casomai dovrà esserci dato dagli elettori; non essendo stato effettuato alcun *referendum*, bensì solo dei sondaggi che naturalmente hanno un valore ma estremamente relativo – ripeto – non me la sento di dire in questa sede che abbiamo questo diritto. Mi sento però di dire che dobbiamo rivendicare la possibilità di ottenere questo diritto.

Non è la prima volta che un movimento di opinione va contro la legge per cambiarla. Pensiamo alla legge sull'aborto: era vietato abortire ed erano giustamente puniti coloro che praticavano l'aborto, ma non sono stati puniti coloro che agivano perchè l'aborto fosse permesso. Lo stesso è avvenuto per l'obiezione di coscienza. Anche oggi che la somministrazione di droghe, leggere o pesanti che siano, è vietata, esistono dei movimenti che perseguono la cosiddetta «legalizzazione» delle droghe, e se è giusto punire chi somministra droghe, non è invece punibile chi agisce perchè la droga da illecita diventi legale.

Noi cerchiamo di ottenere questo, modificando l'articolo 241 del codice penale: poter agire per ottenere il consenso necessario ad ottenere o no la secessione. Poi sarà il popolo a decidere: è unicamente una questione di libertà.

È per questo che nell'emendamento 1.18 non si afferma di volere la secessione nè che da domani la Padania o un'altra parte del territorio farà la secessione, ma si chiede solo che chi sostiene anche con i fatti l'idea non può essere perseguito, salvo naturalmente che essi degenerino in reati, così come specificato.

Si deve poter agire liberamente con i cortei, con i congressi, con le manifestazioni, con i cartelli, con le trasmissioni televisive e tutto quanto si ritiene opportuno, naturalmente lecito, per propagandare e affermare la propria idea, che naturalmente può benissimo non essere condivisa dalla maggioranza dei cittadini. Non abbiamo mai preteso di imporre la secessione, ma rivendichiamo il diritto di chiederla e di agire per ottenere il consenso senza finire in galera: dopodichè è chiaro che è molto più diffi-

cile da ottenere il consenso, salvo poi che il martirio – invece – non produca l'effetto contrario.

Ecco perchè con l'emendamento 1.18 proponiamo di punire unicamente chi persegue questo fine non con mezzi di per sè leciti, ma «mediante violenza» (è la stessa norma che esiste nella Repubblica federale tedesca) «o attraverso la costituzione di bande armate o di associazioni di cui all'articolo 270-bis e alla legge 25 gennaio 1982, n. 17».

Al di fuori di queste fattispecie riteniamo che chiunque debba essere libero – ripeto – non solo di pensare, ma anche di agire a sostegno del suo pensiero. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore Speroni, se mi è consentito, vorrei esprimere ad alta voce un disagio, anche perchè sulla vicenda del cittadino Frisullo c'è un impegno del Parlamento e del Governo italiano. Credo che sia giusto, quando si riflette, ragionare anche su esperienze che possono essere ritenute simili.

C'è però una piccola differenza, che vorrei che tutti quanti noi non dimenticassimo: è aperta una questione curda e, in quel paese, non si è aperta una discussione politica, ma si è dato avvio allo sterminio di donne, di bimbi, di cittadini curdi. Di questo, io credo, dobbiamo tenere conto. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Democratici di Sinistra-l'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CALLEGARO, *relatore*. Signora Presidente, sull'emendamento 1.1 esprimo parere contrario in quanto con esso si propone l'abrogazione dell'articolo 241 del codice penale. Per quanto riguarda, invece, il nuovo testo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Greco, anche per non contraddire me stesso, dal momento che anch'io in sede di Commissione avevo proposto, ai fini di meglio specificare il reato, che gli atti dovessero essere compiuti con violenza o minaccia, mi rimetto all'Assemblea.

Su tutti gli altri emendamenti esprimo poi parere contrario.

* AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. Vorrei ricordare – perchè è un tema che è stato opportunamente sottolineato e mi riferisco, soprattutto, all'emendamento Greco – che la dottrina italiana unanimemente nega che possano considerarsi integrative del delitto le condotte che sono dirette sì ai fini previsti dalla norma incriminatrice, ma che sono realizzate con l'uso di regole democratiche, quali – cito esempi fatti in dottrina – la richiesta di *referendum* da parte di una minoranza etnico-linguistica per ottenere l'autodeterminazione o la formazione di un partito politico che persegue tale scopo nel rispetto delle regole democratiche.

Quindi, laddove le condotte vengono realizzate nel rispetto di tali regole l'unanime dottrina nega che esse possano in alcun modo ritenersi integrative del delitto in questione.

Mi rimetto all'Aula, dunque, per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento Greco e esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signora Presidente, il nuovo testo dell'emendamento presentato dal collega Greco non dico che abbia ottenuto il parere favorevole, ma quanto meno non ha avuto il parere negativo nè del relatore nè del rappresentante del Governo. Ciò considerato, chiederei che esso sia distribuito perchè ne abbiamo ascoltato soltanto la lettura: avere a disposizione un testo scritto gioverebbe ad una sua miglior comprensione e ad una votazione più consapevole. Non voglio dire che i colleghi che lo hanno soltanto ascoltato siano inconsapevoli, ma qualcuno – come me – ha avuto qualche difficoltà a seguire compiutamente il testo.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, il testo verrà immediatamente distribuito, nel frattempo, per maggiore chiarezza, ne do nuovamente lettura: «Chiunque con violenza o minaccia compie atti diretti a mettere in pericolo l'integrità o l'indipendenza dello Stato, tentando di sottoporre tutto o parte del suo territorio alla sovranità di uno Stato straniero, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque compie» – mi dicono che il senatore Greco anche qui vuole aggiungere le parole «con violenza o minaccia» – «con violenza o minaccia atti diretti a mettere in pericolo l'unità dello Stato o a distaccarne un territorio soggetto anche temporaneamente alla sua sovranità».

1.100 (Nuovo testo)

GRECO

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, se i proponenti lo consentono, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.1. Voterò a favore della soppressione dell'articolo 241 del codice penale per coerenza con il principio di sussidiarietà quale criterio regolativo delle relazioni tra livelli di organizzazione politica della collettività. Infatti, sono i livelli di organizzazione politica più prossimi alla persona che hanno il diritto di decidere come raccordarsi tra loro per adempiere a funzioni di utilità pubblica che essi, da soli, non sono in grado di svolgere adeguatamente.

L'unità dello Stato deriva, pertanto, da scelte aggregative di collettività di minore dimensione e come tale è in se stessa provvisoria, da valutare nella sua efficacia e efficienza. Tale valutazione – con i conseguenti eventuali mutamenti delle aggregazioni statali – va incoraggiata come strumento di democrazia al servizio della persona e non condannata come negativa e sanzionata penalmente.

L'attuale norma del codice penale e lo stesso articolo che la Commissione ha proposto in sua sostituzione risentono, invece, della sacralizzazione della connessione tra Stato e nazione operata dall'ideologia nazionalista, per cui porre in essere atti che ledano l'unità dello Stato è passibile di punizione.

Da tutelare come bene pubblico secondo una concezione personalista della statualità è, semmai, il rispetto del metodo democratico, della libertà dei processi decisionali a tutti garantita, il rifiuto della violenza come metodo di azione, ma a sanzionare il rispetto di tale bene pubblico, di tali metodi sono già preposte altre norme del codice.

Ogni norma che sanziona penalmente in modo specifico attività che rimettono al principio regolativo della sussidiarietà il mantenimento o il mutamento di particolari e storicamente contingenti aggregazioni unitarie di natura politica costituisce una violazione del bene comune, una violazione dell'ordinato vivere civile.

Del resto, come la costruzione dello Stato nazionale ha sostituito procedure legali ai conflitti per il cambiamento dei confini regionali o per la divisione di regioni (si ricordi la divisione tra l'Abruzzo e il Molise), così la costruzione dell'Unione europea dovrà prevedere procedure per il mutamento dei confini degli Stati o la loro divisione. Perché dovremmo considerare come sacro ed eterno un prodotto di ben precisi processi storici che ormai hanno perduto gran parte della loro spinta propulsiva, come dimostra anche il processo di costruzione europea che sottrae funzioni sempre più importanti allo Stato nazionale? (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

GASPERINI. Bravo!

GUBERT. Letteralmente l'attuale norma consentirebbe di punire anche chi sottrae funzioni allo Stato.

Serve più coraggio innovativo, serve laicizzare l'organizzazione politica, serve sottomettere questa, compresa l'aggregazione delle unità minori, al giudizio razionale. E chi si ispira ai valori del Libro dei libri potrebbe ricordarsi del primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me. Non possiamo sacralizzare una forma organizzativa. E chi sente forte il valore della vita umana fin dal suo inizio potrebbe anche ricordare che il nostro Stato non sanziona penalmente chi uccide nel ventre materno un essere umano, mentre esso vuole tutelare se stesso con una pena che fino ad oggi arriva all'ergastolo e che oggi si propone possa variare da 10 a 24 anni di reclusione.

No, Presidente, la proposta che ci viene sottoposta dalla Commissione non merita approvazione, la merita invece l'emendamento abrogativo. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

CECCATO. Bravo!

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CIRAMI. Signora Presidente, dico subito, perchè non me lo aspettavo, che le argomentazioni del senatore Gubert non hanno la mia condivisione. Una cosa è parlare di regionalizzazione, altra cosa è parlare di indipendenza.

Pertanto per me va bene il testo dell'articolo 241 del codice penale così come è stato formulato. O meglio, sarebbe andato bene se la Commissione avesse voluto ancor più approfondirlo perchè quello licenziato dopo tante discussioni e andirivieni con l'Aula si è limitato soltanto a modificare la sanzione penale, rendendo applicabile, forse, questo articolo di legge che in cinquant'anni, per le mie conoscenze, non è stato mai applicato in quanto l'eccessiva pena prevista – la massima pena dell'ergastolo – non l'aveva di fatto reso applicabile.

Oggi però si corre il rischio che non precisando bene il precetto, lasciandolo così com'è, si possano avere delle distorsioni interpretative di questo o di quel magistrato che, come sappiamo, non è sottoposto ad alcun controllo politico ed è arbitro assoluto nello scegliere se, come, quando e perchè esercitare l'azione penale e contro chi. A questa arbitrarietà assoluta del magistrato credo si debba opporre una precisazione della fattispecie attraverso dei termini che, secondo il principio del *nullum crimen sine lege*, servano a precisare il fatto che è penalmente sanzionabile e che ha rilevanza penale.

Al testo della Commissione bastava introdurre quello che nel sistema del codice è l'indice dei reati di pericolo, cioè la parola «idoneità», perchè qualsiasi atto può essere interpretato come diretto a questo o a quel fine e portare a un processo intenzionale di questo o di quel magistrato animato o no da avversione particolare verso un sistema politico, alimentando e continuando ad alimentare quel giustizialismo di maniera che oggi nello Stato ha pervaso diverse procure, anzi diversi magistrati, pubblici ministeri fortunatamente e non giudici. Allora, nell'esprimere il mio voto favorevole all'emendamento a firma del senatore Greco, suggerirei che si eliminassero le parole: «violenza o minaccia», perchè ci sono atti idonei e diretti a produrre un evento, senza che questi atti debbano essere necessariamente minacciosi o violenti. Pensiamo, alle ispirazioni ideologiche del terrorismo di qualsiasi colore, che con gli atti idonei, la cultura o la subcultura, hanno poi alimentato i fatti sanguinosi e sanguinari degli anni scorsi.

Ribadisco quindi il mio voto favorevole, qualora si accettasse da parte del presentatore l'introduzione nel testo originale licenziato dalla Commissione delle parole: «commette atti idonei diretti a», lasciando il resto così com'è attualmente. In caso contrario rischieremmo di lasciare impuniti quegli atteggiamenti ondovaghi di questo o quel raggruppamento politico che sono sempre, o che possono essere sempre intesi come ispirazione a fatti criminosi che poi piangeremmo tutti insieme. (*Applausi dal Gruppo per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia)*).

PRESIDENTE. Senatore Cirami, lei praticamente ha annunciato la presentazione di un subemendamento all'emendamento 1.100, ma noi ora stiamo discutendo dell'emendamento 1.1, che riguarda l'abrogazione dell'articolo 241 del codice penale.

VERTONE GRIMALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERTONE GRIMALDI. Signora Presidente, intervengo molto brevemente per dichiarare la mia contrarietà radicale a titolo personale all'emendamento 1.100, che non ritengo assolutamente adatto a definire la fattispecie del reato in questione. Sarei disposto a votare a favore del disegno di legge presentato dal Governo, se quest'ultimo non accettasse questo emendamento che considero ridicolo. (*Applausi dei senatori Calvi e Volcic*).

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signora Presidente, intervengo per esprimere il mio voto favorevole all'emendamento 1.1 e per annunciare la presentazione di un subemendamento, sottoscritto anche da altri senatori, all'emendamento 1.100. Interverrò poi successivamente quando esamineremo l'emendamento da me appena ricordato.

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signora Presidente, la richiesta di intervento era relativa al successivo emendamento. Colgo, comunque, l'occasione per ribadire la mia contrarietà all'emendamento 1.1.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signora Presidente, siamo contrari all'emendamento 1.1. Non dobbiamo dimenticare che questo articolo punisce una condotta sufficientemente specificata, perchè l'espressione: «fatto diretto a» è un'espressione che ricorre in tutti i reati di attentato e la giurisprudenza costante ritiene necessaria l'idoneità del fatto a realizzare la situazione di pericolo. Quindi, le critiche che ho ascoltato circa un'indeterminatezza della fattispecie non sono in realtà fondate.

Abrogare l'articolo 241 significa lasciare impunita una condotta che attenta ad un valore importante che è stato riconosciuto da tutti, quello dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità dello Stato. Si badi bene, questo articolo non impedisce affatto, non dico espressioni di pensiero o di opinione, ma anche azioni dirette a questi obiettivi, purché avvengano nel quadro dell'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti. Abbiamo una Costituzione che garantisce qualunque azione rispettosa del metodo democratico.

Ricordo che in Commissione era stata formulata la proposta di inserire la dizione: «fuori dall'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti», ma giustamente è stato osservato che questa aggiunta sarebbe del tutto superflua perchè un'azione condotta nel rispetto del metodo democratico non potrà mai costituire reato. Abbiamo una Costituzione che garantisce non solo la libertà di pensiero ma anche la libertà di azione politica e quindi qualunque azione politica diretta a qualunque obiettivo se esercitata nel rispetto del metodo democratico è lecita. Quindi abbiamo qui una norma che non confligge con i principi democratici e va conservata perchè punisce condotte al di fuori dell'esercizio del metodo democratico.

Siamo quindi contrari all'emendamento 1.1 e riteniamo che la Commissione abbia compiuto un lavoro adeguato riducendo la pena ma mantenendo la fattispecie così come descritta nel codice penale, che ha già avuto un collaudo giurisprudenziale che, ripeto, garantisce che i fatti punibili siano soltanto i fatti idonei a realizzare quell'obiettivo.

Voteremo quindi contro l'emendamento 1.1. (*Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signora Presidente, a titolo personale dichiaro che intendo apporre la firma alla proposta di subemendamento che dovrà essere formalizzata dal senatore Cirami all'emendamento 1.100, con il quale non concordo assolutamente.

Infatti, introdurre i concetti di violenza o minaccia significa alterare completamente la *ratio* di una norma che non è nata in un'epoca che contrasti poi tanto con l'epoca attuale in una evoluzione che va esaminata *cum grano salis*. Mi sembra che si debba considerare che il testo dell'articolo 241 del codice penale così come formulato non sia qualche cosa che

attenti alla libertà di opinione; è il concetto dell'idoneità che va introdotto, mentre va esclusa assolutamente l'introduzione di qualsiasi riferimento a fatti precisi come violenza o minaccia, perchè ciò vorrebbe dire che lo Stato può intervenire solo quando si è già arrivati a fatti concludenti, a fatti che potrebbero significare anche la guerra civile. Mi sembra che sia assurdo anche dal punto di vista giuridico oltrechè dal punto di vista costituzionale per i riferimenti che ha fatto il senatore Russo che ha parlato poc'anzi; mi sembra che confligheremmo anche con affermazioni fondamentali della Costituzione (che vuole l'Italia una e indivisibile, non finiremo mai di ripeterlo) operando una specie di *collage*, come pretenderebbe la Lega, tra norme diverse che prevede il codice penale nella parte che riguarda gli attentati all'integrità dello Stato e altre norme che riguardano reati contro la personalità dello Stato.

In questo senso credo che sia veramente distruttivo per quello che può essere un nostro anche immediato futuro introdurre le parole «con violenza o minaccia» e quindi accedo (semmai in subordine perchè concordo con il testo proposto dalla Commissione) alla proposta del senatore Cirami, che esclude – come io voglio siano escluse – le parole «minaccia» e soprattutto «violenza»; dichiaro di aggiungere ad essa la mia firma.

PRESIDENTE. Senatrice Pasquali, la ringrazio, ma il subemendamento Cirami per ora non è stato ancora formalizzato. Al di là di questo vorrei cortesemente richiamare coloro che intervengono alla materia in discussione. Stiamo facendo dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.1, cioè sull'abrogazione dell'articolo 241 del codice penale; l'emendamento 1.100 del senatore Greco verrà esaminato successivamente. Avverto altresì che al nuovo testo dell'emendamento 1.100 hanno aggiunto la firma i senatori Speroni, Gasperini, Pera e Rotelli.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signora Presidente, intervengo per dichiarazione di voto a titolo personale, ma non individuale, a favore della soppressione dell'articolo 241, quindi a favore dell'emendamento 1.1 soppressivo di tale articolo. Sempre si deve abolire un articolo del codice penale fascista, ed in particolare questo articolo che è anticostituzionale per la semplice ragione che usa la parola «Stato». In epoca fascista non si poteva certo usare la parola «Repubblica», ma dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, esiste la Repubblica (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*) e quindi ogni riferimento allo Stato anzichè alla Repubblica è contro la Costituzione vigente. Aggiungo sommessamente che è anche contro quello che la Bicamerale ha confermato, e cioè che il soggetto è la Repubblica. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

MILIO. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento 1.1.

SPERONI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signora Presidente, è chiaro che essendo firmatario dell'emendamento voterò a favore; volevo illustrare il perchè. Innanzitutto una premessa: il disegno di legge in esame è stato da noi depositato circa due anni fa, il 6 maggio 1996, quindi non certo sotto le spinte di azioni della magistratura o altro; le successive azioni della magistratura, tuttavia, ci inducono a confermare la validità delle nostre proposte, compreso questo emendamento. È stato detto infatti da colleghi intervenuti precedentemente che ci sono una certa dottrina ed una certa giurisprudenza che farebbero sì che questo emendamento e l'intero disegno di legge fossero superflui, ultronei, come dicono quelli che parlano bene. Vediamo però che, ad esempio, proprio in certe richieste di rinvio a giudizio, invocando l'articolo 241, non si parla di fatti propriamente idonei, ma si parla addirittura – con termine desueto – di «incominciamento»: quindi basta che uno incominci a fare qualche cosa ed ecco che scatta l'articolo 241. Così come nella richiesta di rinvio a giudizio si citano come fatto idoneo le elezioni del Parlamento della Padania che sono state non dico autorizzate, ma quanto meno tollerate dai poteri costituiti: non ci sono stati sequestri di gazebo nè sequestri di schede, quindi si tratta di un fatto di per sè lecito che comunque è stato considerato idoneo a configurare la fattispecie di cui all'articolo 241.

Non mi sembra quindi che viga questa tutela generale; naturalmente siamo solo nella fase della richiesta di rinvio a giudizio, dovrà pronunciarsi il Gip, dovrà pronunciarsi la Corte d'assise, però quanto meno non c'è un'interpretazione univoca da parte dei magistrati di questo garantismo asserito in quest'Aula. Mi permetto di essere in contraddizione con la Presidente – alla quale chiedo un pò di attenzione – non sulla sostanza per quanto riguarda il caso Frisullo, anzi, anch'io mi associo alle richieste e sono già intervenuto direttamente presso autorevoli parlamentari turchi presenti con me nell'ultima missione dell'Unione europea occidentale a New York proprio per sollecitare direttamente, attraverso questi colleghi, un intervento in favore del cittadino Frisullo. Non riesco però ad accettare il principio che possa battersi per l'autodeterminazione chi è perseguitato attraverso massacri, attraverso *pogrom* e chi invece vive in uno Stato democratico, o fondamentalmente se non del tutto democratico, non possa avanzare analoghe richieste. Perchè un conto è la persecuzione attraverso

la galera, altro è la possibilità di agire comunque per affermare un principio, il che mi sembra che l'articolo 241 neghi.

È per questo che abbiamo proposto la sua soppressione attraverso l'emendamento 1. 1 per il quale, in conclusione, ribadisco il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore Speroni, credo di poter convenire con lei sul fatto che un conto sono le espressioni politiche, e quindi tutte le manifestazioni del pensiero e anche le attività dirette ad affermare le proprie idee, tra le quali può esserci senz'altro con pieno diritto di cittadinanza l'autodeterminazione, e altro sono i massacri che stanno avvenendo ai danni del popolo curdo; altro conto è il terreno del diritto penale: noi oggi stiamo discutendo di un reato previsto dal diritto penale.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signora Presidente, dichiaro il voto contrario di Alleanza nazionale all'emendamento 1.1.

MELUZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELUZZI. Intendo associarmi al contenuto e alla forma dell'intervento del senatore Vertone Grimaldi! Dichiaro la mia assoluta contrarietà all'emendamento 1.1 e annuncio il mio voto favorevole al testo proposto dalla Commissione. (*Applausi del senatore Vertone Grimaldi. Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1.100 (Nuovo testo), sopprimere le parole: «tentando di sottoporre tutto o parte del suo territorio alla sovranità di uno Stato straniero».

1.100/1 PINGGERA, ROSSI, MANFROI, SPERONI, TABLADINI, CASTELLI,
 MANARA, BRIGNONE

Il senatore Pinggera intende illustrarlo?

* PINGGERA. Signora Presidente, parto da un fatto che è notorio e, per chi lo vive, anche molto opprimente.

Nel comune di Curon Venosta, in frazione di Resia, sul confine c'è il maso Tendres. La casa di abitazione del maso è attraversata dal confine di Stato tra Italia e Austria. Quindi, l'abitante del maso, giornalmente, recandosi dalla cucina alla *stube* commetterebbe il reato di espatrio e reimpatrio illegittimo.

È chiara l'assurda situazione, ce ne rendiamo conto tutti. È anche ovvio che bisogna tentare di risanare questa situazione, ma non è possibile farlo in altro modo che attraverso una correzione del confine, cioè spostandolo nell'uno o nell'altro senso. C'è l'imbarazzo della scelta, perchè i campi del maso sono siti quasi tutti in territorio austriaco.

Orbene, chi, volendo sanare questa situazione, tenta di adoperarsi in tal senso, un domani commetterebbe proprio il reato che oggi tentiamo di configurare. Se situazioni di questo genere possono ricadere nella fattispecie prevista dalla norma – e così è – dobbiamo dire che la norma così com'è è scritta male e va corretta nel senso che movimenti di piccole parti di territorio, che non costituiscono altro che correzioni di confine, devono rimanere leciti come oggi già sono.

Questo come premessa; poi c'è un altro fatto. Così come configurato, chiaramente vi è anche il rischio che fatti di opinione rientrino nella fattispecie criminosa. Orbene, è chiaro che un reato di opinione non dovrebbe mai costituire un reato così grave; ragione per cui condivido l'emendamento proposto dal senatore Greco anche nel punto in cui inserisce il concetto integrante dell'azione di violenza o minaccia. La minaccia dovrebbe essere grave, però fin lì ci arriverà anche l'interprete, penso.

Sono dell'avviso che eliminare la parte: «tentando di sottoporre tutto o parte del suo territorio alla sovranità di uno Stato straniero» sia una cosa sensata che dovremmo introdurre.

Lo faccio presente anche sotto un altro profilo. Siamo in pieno processo di integrazione europea, orbene ciò che ne verrà fuori lo possiamo immaginare: il processo europeo un domani costituirà un delitto? Per evitare situazioni assurde, invito tutti a riflettere bene e a riformulare la materia nel senso che il processo di integrazione europea non possa mai rientrare nella fattispecie criminosa. Quindi anche gli emendamenti che tendono ad introdurre la scriminante di decisioni democratiche dovrebbero essere accolti e sarebbero meritevoli di accoglimento, perchè altro non sono che espressione di profonda vita democratica in seno allo Stato. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pinggera. Poichè sono presenti dei ragazzi, che stanno assistendo alla nostra seduta, che penso saranno sicuramente colpiti dalla sua dichiarazione su quell'abitante di un maso, questo nostro concittadino in profondo disagio tra un vano e l'altro della sua abitazione, voglio soltanto dire che da ben dieci ore e mezza, con gli accordi di Schengen, il disagio di questo cittadino è stato già sanato: quella frontiera non c'è più. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-*

stra-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano e Alleanza Nazionale).

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Voglio fare solo una precisazione. Visto che lei voleva che io formalizzassi l'emendamento, se non sono stato chiaro prima, avendolo illustrato, volevo esplicitare che intendo eliminare le parole: «con violenza e minaccia» dall'emendamento 1.100 (nuovo testo) presentato dal senatore Greco. Il testo del subemendamento è il seguente:

All'emendamento 1.100 (Nuovo testo), eliminare le parole: «con violenza e minaccia» dal primo e secondo capoverso ed introdurre le seguenti: «idonei», dopo la parola: «atti» al primo e secondo capoverso.

1.100/2

CIRAMI

PRESIDENTE. Avevo inteso la sua proposta, però c'è la necessità che lei formalizzi l'emendamento con la sottoscrizione di otto firme, come previsto dal nostro Regolamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100/1.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Ritenendo che il senatore Pinggera ci abbia voluto prendere per il «maso», Alleanza nazionale voterà contro il suo subemendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100/1, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Dovremmo ora passare alla votazione del subemendamento 1.100/2. Invito il senatore Cirami ad informarci dei nominativi degli otto senatori che hanno sottoscritto tale subemendamento.

CIRAMI. Signora Presidente, oltre alla mia, il subemendamento 1.100/2 riporta le firme della senatrice Pasquali e dei senatori Bucciero, Ragno, Servello, Palombo, Monteleone e Cusimano.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signora Presidente, capisco le ragioni dell'improvvisazione in una discussione, ma questo modo di presentare un emendamento è irrituale!

PRESIDENTE. Senatore Pera, non c'è niente di irrituale. Stiamo discutendo, e in fase di discussione è ammessa la presentazione di subemendamenti; considerato che il senatore Cirami ne aveva preannunciato la presentazione, siamo in tempo per poter porre ai voti tale subemendamento.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signora Presidente, non mi formalizzo certamente su come è stato presentato tale subemendamento, perchè è giusto che chiunque possa presentare proposte emendative, sarà la fase di voto che deciderà se quanto presentato è accettabile o no; non ne faccio, quindi, una questione di forma, ma sulla sostanza mi dichiaro contrario. Infatti, sopprimendo le parole «con violenza o minaccia» rimane tutto esattamente come prima; tanto valeva, allora, annunciare che si sarebbe votato contro il disegno di legge e tanti saluti, perchè questo – invece – snatura completamente il provvedimento. Era addirittura inutile presentare un subemendamento, facendo le cose in maniera un po' affrettata; bastava votare contro l'emendamento 1.100 (Nuovo testo), presentato dal senatore Greco, e il risultato sarebbe stato esattamente lo stesso.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, con riferimento al subemendamento 1.100/2, la cui presentazione è stata preannunciata dal collega Cirami, volevo far osservare al proponente che evidentemente non è stato presente a tutto ciò che è stato detto in sede di discussione generale, perchè la perplessità ad accettare il testo così come è stato formulato dalla Commissione è stata proprio quella di evitare vaghezza e generalizzazione.

Il subemendamento 1.100/2 tende ad introdurre dopo la parola «atti» la parola, «idonei» al primo e al secondo capoverso, ma voglio ricordare al collega Cirami, che è anche magistrato, che in questo testo non c'è bisogno di specificare l'idoneità, perchè siamo in presenza di delitti a consumazione anticipata: si punisce, quindi, soltanto il tentativo; il tentativo che non presenta l'idoneità dell'atto non è punibile e quindi non è necessario specificarlo.

Mi domando e ti domando, caro Cirami, a cosa serve inserire l'idoneità ed eliminare invece quelle parole che tipicizzano veramente la condotta criminosa, cioè «con violenza o minaccia». Ed allora, al limite, ritengo che *quod abundat non vitiat*, potrei accettare anche di aggiungere

all'espressione «atti diretti» le espressioni «idonei» e «in modo non equivoco», ma senz'altro mi oppongo acchè venga eliminata la specificità della violenza e della minaccia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100/2.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signora Presidente, chiedo che venga effettuata la votazione per parti separate del subemendamento 1.100/2. Chiedo cioè che vengano votate separatamente la prima parte, fino alla parola «capoverso», e la seconda parte, che inizia con la parola «introdurre», fino alla fine.

Mi pronuncio, inoltre, a favore della seconda parte e contro la prima.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.100/2, presentato dal senatore Cirami e da altri senatori, fino alla parola «capoverso».

Non è approvata.

CASTELLI. Dovrebbero votare a favore almeno gli otto senatori proponenti!

PRESIDENTE. Hanno votato: abbiamo controllato.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 1.100/2, presentato dal senatore Cirami e da altri senatori dalla parola «introdurre» fino alla fine.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100 (nuovo testo).

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, sulla scorta della giusta osservazione svolta dal collega Rotelli, che sottolineava come nella formulazione originaria dell'emendamento 1.100 sarebbe stato meglio adoperare al posto del termine «Stato», il termine «Repubblica», poichè è stata affrettata la mia riformulazione dell'emendamento in Aula, questa mattina, propongo che nel nuovo testo, ovunque ricorra, la parola «Stato» venga sostituita con l'altra «Repubblica».

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Greco.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signora Presidente, per me non è comprensibile l'ostinata opposizione a introdurre il concetto di idoneità che è uno degli elementi oggettivi di valutazione degli atti, per non lasciarli alla libera interpretazione di chi poi tali atti dovrà esaminare.

Cercherò di rispolverare qualche nozione di diritto penale perchè altrimenti l'aver fatto il magistrato penale per ventisette anni vorrebbe dire che non è servito a nulla. Pertanto, vorrei ricordare al senatore Greco, che è anch'egli magistrato, che un atto può essere diretto ma assolutamente inidoneo a produrre l'evento e quindi i due concetti di direzione e di idoneità vanno considerati insieme nella valutazione oggettiva dell'atto, proprio per evitare interpretazioni libere di direzione che appaiono sempre equivoche.

L'idoneità invece è un concetto oggettivo che lascia poco margine e poco spazio all'interpretazione di qualche giustizialista che ancora circola sulle nostre strade.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signora Presidente, cari colleghi, in questa legislatura, almeno per due volte, il Senato della Repubblica si è interessato dell'articolo 241 del codice penale. Ciò è avvenuto, una prima volta, quando in sede di Commissione giustizia abbiamo esaminato il disegno di legge sulla depenalizzazione dei reati minori. In quell'occasione, due senatori della Lega presentarono un emendamento volto ad abrogare il suddetto articolo 241; vi fu una discussione approfondita da parte di tutti i Gruppi, al termine della quale, la stragrande maggioranza della Commissione ebbe a respingere tale proposta emendativa.

Ci siamo interessati, una seconda volta, allorquando è stato oggetto dell'esame, sempre in sede di Commissione, il disegno di legge n. 143 a firma di tutti i senatori della Lega Nord.

In sostanza, i colleghi della Lega propongono di aggiungere al testo vigente alcune parole, volte ad esplicitare l'estrinsecazione della condotta. Secondo la loro proposta, il reato di attentato all'unità dello Stato dovrebbe essere punibile soltanto in presenza di atti compiuti con violenza o minaccia o attraverso l'azione delle cosiddette bande armate.

Ora, noi dobbiamo valutare se accettare o meno l'emendamento proposto dal senatore Greco. In proposito, voglio subito dire che noi, in sede di Commissione, abbiamo dedicato lungo tempo ad un'omologa proposta, presentata credo sempre dal senatore Greco, e, alla fine, siamo arrivati alla conclusione che con l'inciso relativo alla violenza e alla minaccia che dovrebbe caratterizzare la condotta di attentato *ex* articolo 241 andava a re-

stringersi il campo di applicazione della disposizione del codice penale oggetto del nostro esame.

Pertanto, allo stato, noi del Gruppo del Partito Popolare Italiano, pur apprezzando lo sforzo fatto dal senatore Greco, non ce la sentiamo di esprimere un voto favorevole e ci asterremo su questo emendamento, dando un'assicurazione a tutti i colleghi.

Molti senatori hanno lamentato la genericità e la vaghezza dell'ipotesi delittuosa *ex* articolo 241. Ma lo voglio ricordare che anche per questo reato, che è inserito nel titolo riguardante i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è valido il principio generale di cui all'articolo 49 del codice penale, un principio in base al quale per aversi reato è imprescindibile che l'azione sostantiva di esso sia idonea a causare il risultato che volta a volta nelle singole norme si vuole conseguire. In relazione a questo richiamo di ordine generale si è consolidata una giurisprudenza – e mi riferisco alla famosa sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 1970 – che ha dato un contenuto al termine «fatto» che caratterizza l'indicazione contenuta nell'articolo 241 del codice penale.

Pertanto, in ordine all'emendamento presentato dal senatore Greco, il Gruppo del Partito Popolare Italiano si asterrà. Preannuncio inoltre fin d'ora che siamo favorevoli al testo che è stato licenziato dalla Commissione giustizia dopo ore e ore di indagine, meditazione e riflessione. (*Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Vertone Grimaldi*).

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signora Presidente, il nostro Gruppo è d'accordo sull'emendamento 1.100, nel nuovo testo. In effetti si vuole introdurre un concetto preciso: in una democrazia compiuta l'attentato all'unità dello Stato può essere punibile quando avviene con metodi antidemocratici, e cioè con violenza e con minaccia. Mai potrà essere punito un fatto che avvenga democraticamente.

Allora, si punisce un fatto perchè contravviene i principi generali dell'ordinamento, e quindi avviene con minaccia o con violenza, ma non possiamo lasciare il paradigma punitivo nell'incertezza scrivendo nella disposizione del codice solo «fatto diretto e idoneo». Faccio un esempio: se io propugno con una fiaccolata, democraticamente, un *referendum* perchè si stabilisca che una parte dello Stato ha diritto all'autodeterminazione, metto in essere un fatto idoneo in quanto successivamente questa secessione (usiamo un termine che fa paura) potrebbe avvenire. Quindi c'è l'«incominciamento» del delitto perchè con una fiaccolata ho posto in essere un movimento che è riuscito o potrà riuscire ad ottenere l'autodeterminazione di una parte del popolo.

Se dobbiamo punire il fatto lo dobbiamo fare perchè è contro l'ordinamento, perchè avviene con quei metodi antidemocratici che l'ordina-

mento stesso intende punire. Se lasciamo invece indeterminato il fatto, concediamo a qualunque giudice la possibilità interpretativa di punire qualunque episodio.

Vedete, il disegno di legge in discussione è pericoloso perchè si dice: mai un giudice italiano potrà comminare l'ergastolo per i fatti che sono avvenuti nell'epoca moderna e cioè, mai potrà punire il nostro movimento della Lega Nord per l'indipendenza della Padania perchè ha fatto una fiaccolata. Ma, se diminuiamo la pena, cari amici, state accorti, perchè una vostra fiaccolata potrà essere punita con otto anni di reclusione e troveremo sempre un giudice che vi darà questi otto anni per una fiaccolata. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia*). Quindi state attenti senatori, perchè attentiamo alla libertà fondamentale del nostro paese, la libertà di esprimere le nostre opinioni liberamente e comunque con grande ampiezza.

CORTELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto di astensione del Gruppo Rinnovamento italiano e Indipendenti sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 1.100, (Nuovo testo) con le ulteriori modifiche apportate, presentato dal senatore Greco.

Non è approvato.

MANFROI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signora Presidente, non sono nè avvocato nè giudice, però ho seguito molto attentamente questo dibattito data l'importanza della materia che ci tocca, almeno noi della Lega Nord per la Padania indipendente, molto da vicino. Ho sentito delle dottissime disquisizioni che portavano argomenti a favore sia dell'una che dell'altra tesi che, almeno sul piano teorico, sembravano ugualmente sostenibili.

Mi pare di capire che sostanzialmente la materia del contendere sia su quanto poi espresso dal rappresentante del Governo, sottosegretario Ayala, il quale ha confermato che in realtà, anche se l'articolo è scritto in questi termini, la dottrina dichiara espressamente che, se non ci sono fatti concreti atti a rompere l'unità dello Stato, non c'è la punibilità per chi, con atti puramente democratici e politici, porta avanti le proprie idee. La testimonianza di ciò dovremmo essere noi stessi. Siamo qui ed il Presidente di questo ramo del Parlamento ha consentito che ci chiamassimo Lega Nord per la Padania indipendente, riconoscendo quindi la legittimità del nostro agire e la nostra azione come avente soltanto carattere ideale, pertanto non punibile.

Ebbene, credo di avere la fortuna di esercitare nella vita un mestiere, quello dell'ingegnere, che mi consente di unire la speculazione teorica ai fatti concreti, perchè noi di fatto immaginiamo nella nostra mente alcuni oggetti e alcune macchine, e poi concretamente le realizziamo. Allora, rimaniamo a dei fatti concreti. Penso si possano definire tali le motivazioni con le quali il giudice Papalia ha rinviato a giudizio i miei colleghi. Altro fatto concreto credo sia che nessuno in quest'Aula, a parte noi, ha letto questo rinvio a giudizio. Vorrei sapere chi di voi, cari colleghi, ha letto il rinvio a giudizio del giudice Papalia. Alzi la mano chi l'ha letto. Nessuno, al di là di noi.

CALVI. (*Alzando la mano*). Io l'ho letto, ma non c'era un rinvio a giudizio.

CASTELLI. Ecco, uno di voi l'ha letto. Benissimo, allora vorrei ricordare che esistono le richieste di rinvio a giudizio. (*Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo*). Ho premesso che non sono nè avvocato nè giudice e quindi sono incorso in un errore.

PAGANO. Allora stai zitto.

CASTELLI. Ma veniamo comunque ai fatti concreti e cioè appunto alla richiesta di rinvio a giudizio. Ebbene, esiste all'interno dei vari personaggi per i quali è stata presentata la richiesta un nostro ex collega, l'onorevole Alberto Bosisio, per il quale viene motivata la richiesta di rinvio a giudizio esclusivamente per il fatto di aver partecipato al CLP, al comitato di liberazione padano. Basta, soltanto questo. Vorrei ricordare ai colleghi che non hanno letto le motivazioni del giudice Papalia, che sanno poco di quanto avviene nella Lega, che sanno soltanto che la Lega è un pericolo perchè porta via voti, che il comitato di liberazione padano fu composto da dodici persone e che, per vari motivi, di fatto non fece nulla: non soltanto non compì atti, ma non fece nemmeno documenti, non fece assolutamente nulla tanto è vero che dopo poco tempo si sciolse, anzi forse non si è nemmeno sciolto ma è caduto nel dimenticatoio.

Allora, per chi come me non è giudice nè avvocato viene fuori esattamente questo problema: se l'articolo 241 del codice penale resterà così

come è, consentirà a qualsiasi giudice per motivi etnici, politici o di convenienza di chiedere il rinvio a giudizio di qualsiasi cittadino italiano per qualsiasi cosa, nè per fatti, nè per azioni, nè per opere, nè per nulla perchè il comitato di liberazione padano non fece assolutamente nulla. Si tratta di un punto fondamentale sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione.

Un altro punto che voglio ribadire da questa tribuna, che è autorevole, una delle massime tribune, è che io e credo anche i miei colleghi condividiamo in tutto e per tutto le motivazioni in base alle quali è nato il comitato di liberazione padano; i miei altri colleghi ed io abbiamo indossato la camicia verde ed è questo un altro motivo per il quale Papalia ha chiesto il rinvio a giudizio di nostri colleghi. Allora non vedo perchè l'esimio Papalia non richieda anche il rinvio a giudizio per noi. Mi dichiaro quindi totalmente e assolutamente d'accordo con l'onorevole Alberto Bosisio che ha fatto parte del comitato di liberazione padano e chiedo al giudice Papalia di incriminare anche me e credo anche gli altri miei colleghi. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*). Perchè questo non viene fatto? Vorrei saperlo. Queste sono le storture che in questo momento, dal punto di vista concreto questo articolo così come è scritto consente. Di Papalia poi ce ne saranno altri, sicuramente.

Vorrei ricordare ai colleghi di Alleanza Nazionale che oggi loro sono fondamentali per il sistema, perchè sono una finta opposizione; serve al regime in questo momento far credere agli italiani che c'è una qualche opposizione e usa voi che in realtà non siete un'opposizione come abbiamo modo di vedere qui. Ma se un giorno vi venisse in mente di fare veramente opposizione troveranno il Papalia anche per voi, ricordatevelo bene. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*). Ricordatevi che oggi in questo momento – almeno questa è la mia sensazione – voi e molti altri state votando per motivi politici e non per motivi ideali. Vorrei anche ricordare l'intervento di ieri del senatore Pera, che ho condiviso ed apprezzato.

Come ultima riflessione voglio dire: badate bene che se per motivi politici oggi conviene a voi di Alleanza Nazionale il giudice Papalia – ma non vi servirà dal punto di vista elettorale è del tutto evidente – domani potrà nascere un Papalia anche per voi. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FOLLIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Onorevole Presidente e colleghi, confermo come avevo già preannunciato il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano al provvedimento di modifica dell'articolo 241 del codice penale così come è stato licenziato dalla Commissione giustizia. Le ragioni di questa nostra scelta sono state già evidenziate nel corso del mio intervento precedente; voglio ricordare che non vi è alcuna preoccupazione per la dicitura – definiamola così, perchè è stato usato anche questo termine – contenuta nell'articolo in questione, dal momento che quando il legislatore ha usato il termine «fatto» ha aggiunto l'aggettivo: «idoneo», necessario a determinare l'evento in vista del quale è stata formulata la disposizione dell'articolo 241 del codice penale. La giurisprudenza, una giurisprudenza qualificata, ne ha dato un contenuto; mi riferisco ad una decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Noi oggi andiamo a modificare soltanto il cosiddetto «regime sanzionatorio», dal momento che sostituiamo la pena dell'ergastolo con una pena non inferiore a 10 anni di reclusione, il che significa che in relazione alla gravità del fatto o meglio dei comportamenti che sostanziano il fatto che viene addebitato ad un determinato imputato il magistrato può spaziare da un minimo di 10 anni ad un massimo di 24 anni di reclusione.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue FOLLIERI). Non dimentichiamo che l'oggettività giuridica di questa norma è l'unità dello Stato, che è un valore, vorrei dire un bene, che riceve tutela da una disposizione di rango superiore, e con precisione dall'articolo 5 della nostra Carta fondamentale. Per queste ragioni dichiaro il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano.

VALENTINO Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci siamo accostati problematicamente all'innovazione legislativa sollecitata dalla Lega. Ci siamo accostati problematicamente, perchè riteniamo che fatti gravi debbano essere sanzionati in maniera grave. Nell'ambito della Commissione si è comunque discusso, in modo approfondito, e la soluzione che ne è venuta fuori, pur non entusiasmandoci, ci trova disponibili all'adesione. È una soluzione tecnicamente corretta, non vi è dubbio, perchè nel momento in cui si ipotizza la commissione di un fatto censurabile è evidente che quel fatto debba essere fatto illecito direttamente riconducibile all'evento.

Si è discusso molto, oggi e anche nell'ambito della Commissione, circa l'opportunità di tipicizzare le condotte sanzionabili; si è parlato di violenza e di minaccia. Io sostengo che questa sia un'ipotesi riduttiva e che la soluzione licenziata dalla Commissione e oggi alla nostra cognizione sia la più congrua, la più idonea. Stiano tranquilli anche quei colleghi presenti in Aula che temono, dalla apparente genericità della formulazione, interpretazioni dalle quali potrebbero subire ingiustificato pregiudizio. Infatti, l'interpretazione deve vertere sulla individuazione della illiceità del fatto: non è dunque censurabile ogni manifestazione del pensiero che non sia illecita, al di là – e lo sottolineo – della risibilità dell'evento secessionista che si vuole conseguire. Anche se l'evento è privo di apprezzabilità sotto ogni profilo, parlarne in termini legittimi senza invadere la sfera dell'illecito è situazione che può e deve essere tollerata.

Questo ci impone la nostra civiltà giuridica!

Pertanto, nel momento in cui votiamo favorevolmente la norma così come ipotizzata, non intendiamo assolutamente conculcare libertà di pensiero o opinioni, al di là dell'atteggiamento confliggente che abbiamo e che sempre abbiamo avuto nei confronti di certe idee.

Onorevoli colleghi, vi sono precedenti illustri che noi non possiamo sottacere. Vi sono stati momenti in cui fenomeni di secessione sono passati attraverso il filtro delle regole: la costituzione dello Stato Vaticano è uno di quei momenti. Quindi non è che la mera proposizione di una ipotesi – deprecabile ed assurda quanto vogliamo – debba essere censurata sotto il profilo penale. Sotto quello politico certamente sì, però – ed è questo il dato che ci ha visto tutto sommato aderire alla impostazione che è venuta fuori dall'impegno della Commissione – non è possibile perseguire manifestazioni del pensiero attraverso iniziative giudiziarie. Quindi stiano tranquilli coloro che vivono con apprensione la modifica di cui discutiamo. Le vicende di cui si è trattato anche in quest'Aula, e che afferiscono ad iniziative giudiziarie che si stanno celebrando in una città del Nord-Est italiano, evidentemente hanno quale presupposto fatti diversi: se così non fosse quelle iniziative sarebbero destituite di fondamento e de-

stinate a finire nel nulla. Questa norma certamente non agevolerà soluzioni in un senso o nell'altro.

Se mi si consente una considerazione di ordine personale, forse coloro che hanno voluto modificare l'articolo 241 del codice penale avrebbero dovuto valutare che l'attuale sanzione rigorosa è stata fino ad oggi motivo di inibizione dell'applicazione di quella norma, una sanzione diversa, con buona probabilità, potrà fare riconsiderare certi atteggiamenti.

In ogni modo, onorevoli colleghi, l'unità del paese non si può tutelare a colpi di indagini giudiziarie. L'unità del paese è un valore che ognuno di noi ha dentro di sé, un valore al quale tiene, un valore che fa parte della nostra cultura, un valore irrinunciabile. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia)*).

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, anche il Gruppo Rifondazione Comunista, al termine di questa discussione, darà un voto positivo al testo licenziato dalla Commissione giustizia, nella convinzione che, dopo l'approfondita discussione in Commissione, la soluzione che è stata alla fine condivisa dalla maggioranza formatasi in quella sede sia quella che, da una parte, mette al riparo rispetto a preoccupazioni, su cui poi tornerò che in qualche misura mi sembrano anche fondate e, dall'altra, da un punto di vista legislativo non solo anch'io la ritengo tecnicamente corretta, ma anche che sia dovere di ognuno di noi, nel momento in cui discutiamo di un reato compreso nel codice penale, tener conto non soltanto di come tutti quei reati che riguardano gli attentati sono descritti e puniti, ma soprattutto della giurisprudenza consolidata. Per cui, il nostro giudizio rispetto all'articolo così come si sta descrivendo è senz'altro positivo.

A differenza dei colleghi che mi hanno preceduto, anche rispetto all'entità della pena non nutro le stesse preoccupazioni. Nel riscrivere il codice penale, problema che sento urgente perchè ormai viviamo in una società in cui i beni da tutelare sono complessivamente diversi da quelli scritti in un codice penale che risale ad altra epoca e ad altra cultura, che mi auguro sconfitta per sempre in questo nostro paese, nel momento in cui ci accingeremo a rivedere tutto il codice penale, credo dovremo trovare con grande attenzione anche misure di equilibrio che, appunto, tutelino i nuovi beni.

Più che sulla soluzione giuridica e anche sulla questione dell'entità della pena, pensando che sempre debbano essere previste pene che rispetto al minimo siano adeguate e non siano delle inutili grida manzoniane o – peggio ancora – delle vessatorie prese di posizione, rispetto alle quali poi sono soprattutto le «vittime» quelle che meno hanno mezzi per potersi difendere, credo che il ragionamento che dobbiamo sviluppare in quest'Aula rispetto a questo disegno di legge attiene non solo al piano giuridico ma senz'altro al piano della politica, aspetto che anche qui ieri in quest'Aula

è stato sottolineato con una accezione che personalmente ho giudicato e giudico contraddittoria e ambigua.

A mio avviso, la vera questione non è che si discute o si ragiona a partire da precise idee e valori della politica per giungere a delle soluzioni; la questione è di tutt'altra natura ed è il fatto che si discute e si decide rispetto a questioni fondamentali che attengono a idee e valori, e per noi la Repubblica una e indivisibile è un valore fondante della democrazia, non guardando ad esse ma molto spesso alle contingenze politiche e molto spesso alle questioni immediate che – in modo anche piuttosto rozzo – si traducono in corteggiamento o meno della Lega e non, invece, in riflessione e lettura attenta di quelle che sono le idee, le culture, i disagi materiali che sono in quella parte del paese, che devono dire alla politica che bisogna compiere altre scelte. Noi invece oscilliamo alternativamente, a volte in epoche passate ha oscillato la sinistra e io mi auguro che non avvenga più rispetto a questo; ora c'è invece un orientamento molto forte da parte del Polo, più in particolare di Forza Italia, in direzione di possibili accordi con la Lega.

Credo che la vera questione sia invece l'incapacità e l'inadeguatezza della classe politica intera (in questa metto anche noi, anzitutto di Rifondazione, ma anche il Governo dell'Ulivo) rispetto alle risposte efficaci da costruire sul terreno della capacità di parlare a quella parte e a tutto il paese, perchè l'unità è un bene e un valore fondamentale, ma unità significa anzitutto altra capacità dello Stato di porsi nella vita quotidiana dei cittadini.

Voglio anche aggiungere un'altra riflessione, che appartiene alla mia cultura garantista, su cui non solo voglio esprimere perplessità ad alta voce, ma anche lanciare un allarme. Se la discussione intorno a questo disegno di legge può avere un valore (rispetto anche ad una supplenza che una parte della magistratura ancora una volta pensa di dover fare, così come è accaduto in altre epoche quando anche a sinistra si ragionava di rivoluzioni giudiziarie in tema di «Tangentopoli», venendo meno alla funzione e al ruolo della politica), esso a mio avviso sta soprattutto in una lettura molto concreta di quello che stiamo facendo e del come una magistratura, i magistrati devono applicare questa legge.

Vorrei dire al collega Gasperini che capisco le loro preoccupazioni e che l'autodeterminazione è un valore fondante dell'identità di ognuna e di ognuno e tanto più dei popoli, ma in democrazia le idee si affermano con metodo democratico, portando avanti le iniziative sul terreno della politica. Al collega Gasperini vorrei anche dire che gli attentati non si fanno mai con metodi democratici: se siamo di fronte ad attentati siamo di fronte ad una aggressione alla democrazia e quindi i magistrati su questo devono essere chiamati a giudicare, a decidere, e se ci sono degli illeciti da perseguire penalmente, in tal modo devono operare.

Per questo, per tutti questi ragionamenti ritengo che alla fine aver riscritto in questo modo l'articolo 241 del codice penale, aver previsto quella certa entità della pena sia stato frutto di un lavoro equilibrato, anche se certamente parziale, perchè invece dovremmo rivedere con molta

fretta e urgenza tutta quella parte del codice penale. (*Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Progressisti, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia) e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni*).

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha un vizio di origine, rappresentato dalla proposta di intervenire su un solo articolo del Titolo 1 del codice penale e addirittura su un solo comma di quell'articolo.

Credo che la risposta che ha dato la Commissione sia corretta ed equilibrata. Non dobbiamo dimenticare che il codice presenta una serie di delitti di attentato che, dal punto di vista della tecnica legislativa, sono espressi in maniera del tutto omogenea. Per cui, intervenire su un articolo, o addirittura su un comma di un articolo, ignorando il quadro sistematico nel quale si va ad operare, è un'operazione sbagliata, tanto più se si va ad incidere sul codice.

In alcuni emendamenti, ho letto, per esempio, una riscrittura della norma che sostituisce la parola «atto» alla parola «fatto»; a ragion veduta per i delitti di attentato si usa la parola «fatto», che è più rigorosa e restrittiva, poichè sono tutti espressi con la dizione "chiunque commette un fatto diretto a». È pacifico, in giurisprudenza e in dottrina, che il fatto debba essere idoneo a realizzare il pericolo. Non sarei stato contrario, ad esempio (l'ho detto in Commissione), ad inserire la parola «idoneo» dopo la parola «fatto», ma sarebbe nato uno squilibrio sistematico, perchè in qualche maniera avremmo potuto avallare un'interpretazione sbagliata delle altre norme, come se in esse, non usandosi la parola idoneo, l'idoneità non fosse necessaria. In sostanza, è molto pericoloso fare interventi settoriali.

Credo, allora, che quando la Commissione ha rinunciato a riscrivere la fattispecie e si è limitata ad incidere sulla pena, abbia compiuto una scelta giusta.

Ciò non toglie che esista l'esigenza, da molto tempo sottolineata e a cui ha fatto riferimento la collega Salvato, che io del tutto condivido, di intervenire organicamente sul codice penale e si può dire che il Titolo 1 del Libro II è proprio una di quelle parti che richiede, con maggiore urgenza, una complessiva riscrittura.

Credo che il Parlamento dovrà impegnarsi in questo lavoro di riforma del codice penale e, in quel quadro, anche i delitti di attentato potranno trovare una loro ridefinizione migliore. Tuttavia, la scrittura attuale dei delitti di attentato e, in particolare, dell'articolo 241 non giustifica, in alcun modo, le preoccupazioni che sono state affacciate in quest'Aula. Infatti, è fuori discussione che l'esercizio di diritti costituzionali, l'uso di mezzi consentiti dall'ordinamento, l'uso di metodi democratici non potrà mai

dar luogo alla commissione di un reato. Qui invece siamo al di fuori di tale ipotesi ed allora, al di fuori del metodo democratico, il fatto idoneo che costituisce attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato merita di essere sanzionato.

I colleghi della Lega hanno rilevato poi una contraddizione tra il fatto che si attribuisca valore essenziale all'unità del paese e che tuttavia si diminuisca la pena. Ebbene, non vi è alcuna contraddizione perchè l'abbandono della pena dell'ergastolo e la sua riduzione, peraltro in limiti severi – da dieci a ventiquattro anni – rappresenta una scelta coerente con una tendenza che si è affermata nel nostro Parlamento. In proposito, ricordo che la Commissione giustizia del Senato ha approvato un testo che abolisce la pena dell'ergastolo. Quindi, la sostituzione della pena dell'ergastolo con una non inferiore a dieci anni, è una scelta coerente e per nulla in contraddizione con la rilevanza che diamo al bene dell'unità nazionale. Questa è la situazione ed io credo – ripeto – che sia una scelta giusta.

Personalmente concordo con quanto hanno detto i colleghi: quelli che pone la Lega sono problemi che vanno affrontati sul terreno politico, non certo su quello giudiziario. Vorrei ricordare però ai colleghi della Lega che quando ripetutamente affermano – come hanno fatto in quest'Aula – il rispetto per il metodo democratico (e mi compiaccio di queste loro dichiarazioni), dovrebbero allora trarne una conseguenza, sul terreno politico, e cioè il rispetto di quella larghissima maggioranza del paese che, proprio sul terreno politico, si oppone con estrema fermezza al loro progetto, che manca di qualunque base storica, di qualunque sostanza e che è contrario a valori largamente condivisi nel nostro paese.

È quindi sul terreno politico che noi combatteremo il progetto della Lega e lo faremo con i mezzi democratici perchè sono questi che garantiranno l'unità del paese in quanto – ripeto – la stragrande maggioranza, anche delle popolazioni del Nord, è contraria a qualunque ipotesi di rottura dell'unità nazionale. (*Applausi dai Gruppi Democratici di sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Vertone Grimaldi. Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà contro questo disegno di legge perchè, così come è uscito dalla Commissione, risulta completamente stravolto.

Il disegno di legge, come era stato da noi proposto, chiedeva non solo la libertà di pensiero, che pare sia garantita, ma anche la libertà di azione, naturalmente democratica. Qui invece viene punito qualunque fatto, democratico o non democratico. Noi chiedevamo di specificare quali fatti potessero essere attuati e quali no e quindi specificavamo le violenze, le minacce, la costituzione di bande armate e simili, ma fatti di per sè tollerati dall'ordinamento non dovevano essere sanzionati.

La presentazione del disegno di legge risale a due anni fa e i fatti ci hanno dato ragione. È stato richiesto il rinvio a giudizio per fiaccolate, è stato richiesto il rinvio a giudizio per elezioni autogestite, è stato chiesto il rinvio a giudizio per affermazioni fatte nelle Aule parlamentari! Come giustamente ha rilevato prima il collega Castelli, penso che nessuno abbia letto la richiesta di rinvio a giudizio del procuratore della Repubblica, altrimenti si sarebbe constatato che tutte queste discussioni, tutte queste affermazioni – si può benissimo agire purchè, si può benissimo fare purchè – quanto meno non sono condivise da certi magistrati della Repubblica una e indivisibile.

È grave che si affidi questo bene così definito supremo, così definito intoccabile e quant'altro non alla libera dialettica democratica ma al codice penale.

Il collega Russo ha fatto riferimento alla stragrande maggioranza del Nord. Allora c'è un solo metodo in democrazia per vedere chi ha ragione: contarsi! (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*). Eppure la proposta da noi fatta nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, di consentire l'introduzione di un *referendum* per vedere chi è favorevole e chi no alla secessione, è stata bocciata. Allora, come si fa a dire ho ragione io, io ho i numeri e tu no se alla base si vieta per norma costituzionale di potersi contare? Dopo di che tutti hanno ragione perchè uno ha il sondaggio, quell'altro ha sentito l'amico e quell'altro la chiacchiera da caffè. Ma se si è veramente democratici e soprattutto si confida nelle proprie idee non si deve avere timore di sottoporre le idee al confronto elettorale, al voto dei cittadini. Eppure questo è stato negato da tutte le forze politiche che sono carenti in quanto a democrazia.

Ricordo che le norme come questo articolo 241, che sembra la quintessenza della liberalità e della democrazia, in realtà con certi magistrati compiacenti diventano strumento di repressione. Chi avesse letto la Costituzione sovietica avrebbe visto un monumento alla libertà e alla democrazia. Secondo la Costituzione sovietica c'era la libertà di culto, c'era la libertà di pensiero, c'era la libertà di associazione, magari all'interno dei *gulag*. Però la magistratura interpretava in un certo modo quella Costituzione, così come la magistratura italiana, o almeno parte di essa, sta interpretando questo articolo che noi abbiamo chiesto di modificare e che invece vede solo le pene attenuate, ma con lo stesso effetto terroristico e intimidatorio.

È per questo che in nome della libertà e della democrazia voteremo contro il disegno di legge come è uscito dalla 2^a Commissione. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, il Gruppo dei Verdi-L'Ulivo esprimerà un voto di astensione su questo provvedimento... (*Applausi del senatore Rotelli*).

SARACCO. E ti pareva!

PETTINATO. ...per una serie di ragioni che tenterò di esprimere velocemente e che potrei sintetizzare in una esigenza di laicità che è rimasta totalmente inespressa nel dibattito.

La prima ragione si richiama in parte a cose che sono state ricordate dal senatore Russo. Esiste nel nostro codice una serie di norme nate in tempi storici profondamente diversi da quelli attuali, che hanno subito un'evoluzione profonda, spesso in direzione di un'affermazione forte delle libertà democratiche da parte della giurisprudenza, con l'affermazione di principi che ci sembra necessario riportare all'interno della formulazione di queste norme. Questo è molto meglio che sia fatto organicamente, sicché esprimeremmo qui oggi un voto favorevole al disegno di legge, così come proposto dalla Commissione, se tale proposta potesse essere assunta come una risposta chiara e decisa, nel senso del rifiuto di attuare modificazioni parziali e come l'affermazione, invece, di un'esigenza di modificazioni organiche e complessive. In realtà, così non è. C'è stato all'interno della Commissione un dibattito lungo, tormentato e difficile, che alla fine non ha consentito di formulare una risposta sufficiente ad una sollecitazione che, quale che fosse il movente particolare che l'animava, pure, su un piano di pura oggettività, poneva il problema della razionalizzazione di una norma che ha, per un verso, aspetti di drasticità e di durezza dovuti ai timori che, nel momento in cui la norma nacque, circondavano l'unità nazionale recentemente conseguita e della quale si avvertiva la fragilità a fronte di insidie e di aggressioni provenienti sia dall'interno sia dall'esterno, e che, d'altra parte, come è stato più volte sottolineato, ha subito da parte della giurisprudenza una lettura che su quel terreno, su quello della giurisprudenza, ne consente un'interpretazione certamente coerente con il quadro di libertà democratiche attuali del paese. Ma perchè allora non compiere il gesto di inserire nel codice i principi affermati da questa giurisprudenza? Perchè rifiutarsi di razionalizzare una norma, la cui modernizzazione può avvenire soltanto prendendo atto del lavoro che la giurisprudenza ha fatto e delle indicazioni che ha dato sugli strumenti e sugli atti che concorrono a costituire il fatto che viene considerato punibile?

Proprio i riferimenti qui fatti alla giurisprudenza che ha modernizzato questa norma sottolineano il pericolo insito nel rifiuto di compierne oggi una razionalizzazione e di includere all'interno della norma i principi fissati dalla giurisprudenza, perchè sostanzialmente, rifiutare di compiere questa modernizzazione significa, affidando interamente al momento inter-

pretativo l'identificazione di questa norma, lasciare in vita una norma che può permettersi di essere tollerante e generosa quando progetti anche eversivi o di secessione, che marciano sul terreno delle libertà democratiche, non acquistino sufficiente consenso, ma che (in un paese nel quale, non dimentichiamolo, è ancora viva e pericolosa la cultura dell'emergenza), farebbe molto presto a dar luogo ad interpretazioni drastiche e dure quando, anche con il metodo democratico, quei progetti avessero acquisito un consenso che l'assetto dello Stato considerasse pericoloso.

Questo, onorevoli colleghi, è esattamente il contrario della giustizia, della democrazia e di ciò che un paese civile deve fare fissando i principi e gli spazi dell'esercizio delle libertà democratiche, spazi che valgano per tutti, che valgano per la difesa di questo momento storico nel quale ci riconosciamo, ma che valgano, anche e soprattutto, contro di noi, nel momento in cui democraticamente qualcuno compisse un percorso tale da mettere a rischio l'esistenza o la configurazione attuale dello Stato. Per queste ragioni e per sottolineare il rifiuto di laicità che ha pervaso l'intero dibattito, su questa norma ci asterremo.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, credo di aver già espresso prima il mio pensiero quando abbiamo affrontato l'esame degli emendamenti a questo disegno di legge. Certo non mi sfugge l'importanza politica del disegno di legge originario i cui fini manifesti da parte dei proponenti erano già noti fin da allora e cioè di tendere all'abrogazione di una norma attraverso delle sottolineature quali l'introduzione della violenza o attraverso la costituzione di bande armate o di associazioni sovversive, minando il bene giuridicamente tutelato da quella stessa norma, in pratica paralizzando una norma di salvaguardia del nostro assetto costituzionale al quale, per la verità, fino ad oggi nessuno aveva cercato di attentare.

Però quando si parla – e se ne sente parlare più spesso in maniera ondivaga – di secessione di una parte del territorio nazionale, l'attenzione e l'allarme per chi come me crede (come tutti noi crediamo) nell'unità nazionale (per la quale da Nord a Sud tutti hanno dato il loro contributo di sangue e di sacrifici) si fa forte. Spero che la sanzione che la Commissione ha ritenuto di modificare renda la norma che intende tutelare quel bene più fortemente applicabile. Prima, forse, la previsione dell'ergastolo era eccessiva per poterla rendere applicabile e quindi poteva offrirsi – la parola ergastolo – come remora alla ricerca degli elementi di questo specifico reato.

In Commissione – come sottolineava il senatore Pettinato le cui argomentazioni qui condivido – avremmo voluto fare di più per consegnare al sistema una norma che avesse anche una sua deterrenza preventiva per le ragioni che avevo già esposto prima in merito alla preoccupazione che si lasciassero impuniti gli atteggiamenti o le condotte ispiratrici e miranti a

ricreare delle condizioni che poi, sul terreno pratico, negli anni passati hanno portato il terrorismo. Alcuni accenni a questi sono stati già fatti, ne abbiamo avuto dei segnali seppure in parte da qualcuno definiti folcloristici, ma che tali non erano, perchè se assecondati avrebbero potuto via via portare a forme peggiori di quelle che sono state sanzionate con il processo agli invasori del campanile di San Marco.

Infine la Commissione ha condiviso questo criterio, che certamente oggi rende meno possibile quella remora legata alla pena dell'ergastolo, prevedendo una pena più accettabile; però resta l'amarezza di non aver colto sufficientemente l'occasione, senatore Pettinato, per poter ridisegnare questa norma in maniera da consegnare anche il segnale dell'attenzione dello Stato e di noi tutti a sanzionare elementi anche di ispirazione sovversiva verso questo Stato e di sovversione soprattutto dell'assetto costituzionale di questo Stato. Comunque, è andata così.

Noi esprimiamo quindi il voto favorevole alla norma licenziata dalla Commissione nella speranza e nell'augurio che il Governo in questo momento assente raccolga l'invito... (*il sottosegretario Ayala, presente in Aula, riprende il suo posto ai banchi del Governo*)... le chiedo scusa sottosegretario Ayala, non l'avevo vista. L'invito quindi è di presentare un disegno di legge che rivisiti tutta la materia e si faccia carico delle istanze che da tutte le parti del Senato, tranne alcuni colleghi, sono state segnalate. Il mio Gruppo, l'UDR, esprime voto favorevole all'approvazione di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo per l'UDR (CDU-CDR-Nuova Italia)*).

CORTELLONI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, cari colleghi, è sufficiente guardare all'*iter* parlamentare che ha avuto questo atto per capire la grande attenzione, nel rispetto dei più alti principi di democrazia, che l'organo legislativo ha dimostrato nei suoi confronti. Qualche tempo fa la collega senatrice Salvato, intervenendo in Commissione, metteva in evidenza i vari aspetti del disegno di legge n. 143 e poneva in rilievo in particolare l'aspetto politico-costituzionale e quello penalistico. Forse paradossalmente, trattandosi di un precetto penale, quest'ultimo aspetto è quello che meno interessa e che meno ha interessato questa sede; sotto il profilo penalistico e costituzionale non vi sarebbe stata, infatti, alcuna ragione per modificare l'articolo 241 del codice penale. Pur trattandosi infatti della figura paradigmatica del delitto di attentato, in cui la soglia della punibilità è arretrata al momento della realizzazione nel mondo esterno di fatti oggettivamente e soggettivamente «diretti a», già nel 1970 la Suprema corte, ai fini dell'integrazione della condotta penalmente rilevante – come hanno puntualmente evidenziato il relatore ed il rappresentante del Governo – indicò come il fatto posto in essere dall'agente fosse caratterizzato, si specificasse come un serio inizio di attacco contro gli interessi che il precetto

penale intende tutelare. A ciò aggiungasi, come già messo in rilievo dai colleghi che mi hanno preceduto, che la nostra Costituzione – invero più moderna di quanto non si ritenga – già a tutt'oggi con le previsioni di cui agli articoli 11 e 18 sancisce i principi secondo i quali sono lecite tutte quelle condotte che, pur idonee al conseguimento dei risultati di cui all'articolo 241, si esprimano con metodi democratici e in forme non contrarie alla Costituzione stessa.

Nonostante ciò, da un punto di vista politico si ritiene comunque condivisibile la modifica sanzionatoria così come è stata licenziata dalla Commissione giustizia, specie in un momento storico in cui, in un ambito più generale, si sta rivedendo l'opportunità di mantenere o meno la pena dell'ergastolo. Se questa estrema sanzione, infatti, poteva essere giustificata nel momento storico in cui si addivenne alla codificazione del reato di pericolo in esame, oggi, in questo contesto storico, essa pare di certo eccessiva.

Per questi motivi il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti voterà a favore del testo così come emendato ed uscito dalla Commissione giustizia. (*Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo del Centro Cristiano Democratico vota a favore del disegno di legge nel testo licenziato dalla Commissione giustizia. Le motivazioni sono state espresse ampiamente ed in modo articolato dal relatore, che ha sostenuto come il testo proposto all'Aula rappresenti una proposta equilibrata ed un passo in avanti rispetto al testo precedente. Si poteva fare qualcosa di più o aspirare a qualcosa di più, ma oggi, nel contesto politico attuale, questo è stato il punto di equilibrio raggiunto. Dobbiamo peraltro far presente, come Centro Cristiano Democratico, che qualora si giunga alla riforma della Costituzione in senso federale non si potrà più parlare di «unità dello Stato», ma si dovrà parlare di «unità della Repubblica». Ciò non solo potrà, ma dovrà portare ad un ripensamento del problema in discussione che tenga conto delle motivazioni nuove, delle ragioni fondanti il nuovo patto fra i cittadini e l'unità del paese.

Nella situazione attuale riteniamo pertanto di esprimere il nostro consenso alla valutazione che la Commissione giustizia ci ha proposto. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD*).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GUBERT. Signor Presidente, nella dichiarazione di voto sul primo emendamento, soppressivo dell'articolo 241 del codice penale, ho espresso le ragioni che mi spingevano ad approvarlo. Ritengo infatti che così come si è proceduralizzato il meccanismo per separare o mutare i confini delle regioni, si debba fare anche per lo Stato. Non condivido la concezione sacrale dello Stato, la ritengo largamente superata, e penso che questa norma sia pericolosa, esattamente per i motivi enunciati qui anche dal senatore Cirami (cioè che è più facile applicarla). Essa sanziona non un metodo bensì un obiettivo politico e contingente e la diminuzione della pena rende più facile per i giudici colpire, forse anche indebitamente, chi pone in essere atti diretti a modificare il territorio dello Stato, a cambiare i confini. Questi atti non possono, a mio avviso, essere sanzionati nel merito, possono essere sanzionati soltanto quanto al metodo.

Per questo, in dissenso dal mio Gruppo, esprimo voto contrario sul disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia*).

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Devo precisare fin dall'inizio che non mi posso esprimere in favore di una norma che, in una situazione radicalmente diversa e lontana rispetto a quella nostra attuale, evolvendosi una grave condizione di oppressione della minoranza etnica a cui appartengo, rendesse possibile reprimere e punire con la disposizione di cui al secondo capoverso del testo oggi proposto il solo desiderio di autodeterminazione. E preciso che parto dall'ipotesi di una situazione radicalmente diversa da quella attuale; però non possiamo prevedere i corsi della storia: la politica si fa per il futuro, quindi in previsione di tutti i possibili eventi e di tutte le possibili evoluzioni.

La storia vissuta dal mio popolo sudtirolese nell'epoca fascista, con le gravi oppressioni e con il tentativo di cancellazione della identità culturale, mi impone in questa materia la massima prudenza e vigilanza. Mi rendo ben conto che la situazione in cui vive attualmente il popolo sudtirolese non desta gravi preoccupazioni, ma siccome – ripeto – non si può prevedere il corso storico futuro, che mi auguro sia quello dell'integrazione europea che porterà sicuramente a una comprensione sempre maggiore tra i popoli europei, e siccome l'autodeterminazione è comunque un principio irrinunciabile di diritto internazionale, non posso esprimermi in favore di un disegno di legge che non faccia salvo questo principio, un principio irrinunciabile, dicevo, di garanzia e per i popoli in caso che sia effettivamente posta in pericolo la loro esistenza. È un pericolo che chiaramente oggi non c'è, ma siccome non sappiamo quale sarà il futuro, questa è e deve essere la mia presa di posizione. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, annuncio immediatamente che il Gruppo Forza Italia voterà contro questo disegno di legge. Le ragioni sono state già in parte anticipate dal collega Greco e anche ieri durante la discussione generale.

Noi partiamo dalla premessa che l'unità della Repubblica (e non dello Stato che è altra cosa) sia un bene fondamentale sancito dalla Costituzione. Riteniamo tuttavia che, se c'è minaccia a questo bene, essa non nasce soltanto dalle dichiarazioni o dalle azioni di un *leader* politico di una forza politica; essa nasce dal disagio, dalle difficoltà di una parte dei cittadini italiani, collocati prevalentemente nel Nord, i quali non si riconoscono più in questo Stato così come è organizzato.

La secessione non è nata semplicemente nella testa del senatore Bossi a suo tempo. E' un processo, è un movimento sociale prima che una dichiarazione politica. Allora, se ci troviamo di fronte ad un processo o ad un movimento di carattere sociale, la risposta che dobbiamo dare è politica e non penale. Non possiamo usare il codice penale per modificare dei fenomeni sociali. Se, ad esempio, esiste un fenomeno come quello degli abusi sessuali, non possiamo inasprire le pene; se esiste un problema come quello della secessione, non possiamo inasprire le pene; se esiste un problema di perdita della scolarità, non possiamo usare i carabinieri per portare i ragazzini a scuola. Quando il problema è sociale, la risposta non può che essere politica.

Siccome stiamo discutendo in questa sede di una norma penale, allora ci dichiariamo a favore del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini e se è un diritto fondamentale la predicazione anche della secessione è anche un diritto fondamentale l'azione per realizzare questo obiettivo quando essa sia svolta senza minacce e senza violenza, cioè – come si usa dire – con metodi democratici. Se la strada della norma penale deve essere imboccata, allora noi siamo a favore della tutela e della garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini, che riconoscono anche queste espressioni e questa libertà di azione.

A questo punto – come già avevo ricordato in discussione generale – o si prende la via dell'abrogazione *tout court* dell'articolo 241 del codice penale o si prende la via della sua specificazione. È stata negata qui con un voto la via dell'abrogazione; vi è stata nella discussione, anche da parte di Gruppi che ora si stanno orientando diversamente, l'indicazione della migliore specificazione della fattispecie del reato. Ieri avevo ascoltato con molta attenzione una dichiarazione in discussione generale del presidente della Commissione giustizia, senatore Zecchino, il quale aveva anch'egli insistito perchè la specificazione fosse approvata; oggi mi dispiaccio che il Gruppo del Partito popolare ed anche altri Gruppi, abbiano mutato opinione. Perchè? Qual è la loro motivazione?

Qui non si tratta, come è stato detto già da parte di alcuni colleghi in discussione generale, di inseguire la Lega. Non è questo il nostro compito. Si tratta di dare risposte politiche a quell'elettorato, non risposte penali.

Temo invece che il Gruppo del Partito popolare, che oggi cambia opinione rispetto a ieri, non stia inseguendo le garanzie dello Stato di diritto, ma la sua maggioranza, allineandosi così all'orientamento del Partito democratico della sinistra.

Questa non è una risposta, perchè la risposta penale non è accettabile e perchè la norma al nostro esame è manifestamente insufficiente. Tanto più sarà necessaria la specificazione della fattispecie del reato, quanto più la riduzione della sanzione penale (dall'ergastolo fino ad una pena di dieci anni) renderà attuale, attualizzabile ed anche diffusa la norma.

Vedete, cari colleghi, se la pena dell'ergastolo fino adesso ha rappresentato per alcune Procure della Repubblica un deterrente sufficiente per non aprire fascicoli, la pena di dieci anni non lo sarà più; ma se si apriranno i fascicoli con una norma così ambigua, a maglie così larghe, che consentirà molte smagliature, il pericolo sarà che, ad un disagio sociale manifestato con alcuni atti, si risponderà che essi sono idonei a configurare il reato e si condanneranno cittadini italiani alla pena di dieci anni.

Ecco perchè noi votiamo contro: lo facciamo perchè non abbiamo preso la strada dell'abrogazione nè quella della specificazione. Noi ci contentiamo oggi qui di lasciare inalterata la norma del codice fascista e modifichiamo semplicemente la sanzione penale: qui c'è dell'ipocrisia, perchè proprio coloro che dichiarano fondamentale, primario e diffuso il bene dell'unità nazionale dovrebbero avere il coraggio di riconoscere che se quel bene è fondamentale, primario e diffuso allora merita la sanzione penale del codice Rocco, e cioè l'ergastolo; non si può riconoscere un bene come primario ed affievolire la relativa sanzione penale.

Ho l'impressione che a coloro che oggi ci accusano di inseguire la Lega su questo terreno sfugga un particolare. È assai probabile, cari amici della sinistra, che se vivessimo ancora i tempi in cui si dichiarava che la Lega era una costola della sinistra, oggi non ci troveremmo di fronte a questo provvedimento. Per motivi politici fortunatamente alle nostre spalle, la costola ora vive da sola e allora la sinistra si avvale ancora di una risposta penale, minacciando con il carcere anche libere espressioni dei cittadini. Noi vogliamo dare alla Lega una risposta politica, vogliamo modificare questo Stato centralista, vogliamo le autonomie, ma non vogliamo nè possiamo inseguire coloro che anche in questa circostanza affievoliscono le garanzie e i diritti fondamentali dei cittadini per dare risposta ad un problema politico.

Ecco perchè, signor Presidente, a nome di Forza Italia annuncio il voto contrario su questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania indipendente e dei senatori Gubert, Lisi e Pinggera*).

CARUSO Luigi. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Luigi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso essere sospettato di dover fare alleanze con la Lega Nord (anche perchè mi sono candidato nel Collegio più a Sud che ci sia in Italia, dunque l'alleanza sarebbe territorialmente impossibile), ma mi sento di condividere appieno le argomentazioni sostenute dai senatori Pera e Gubert, nelle quali si affermava che l'abbassamento della pena (portando il minimo edittale a dieci anni, il che significa che con le attenuanti generiche e con il rito in realtà tutto si ridurrebbe a quattro anni e mezzo) significherebbe dare un incentivo ai giudici, che sono politicizzati o strumento di politici, a perseguire chi manifesti il proprio antagonismo o dissenso.

Da un punto di vista strettamente tecnico, ci troviamo di fronte ad una norma assurda, perchè manca qualunque ancoraggio a dati obiettivi, per cui avremmo una norma penale interamente affidata alla valutazione discrezionale, alla simpatia, all'antipatia e alle preferenze del magistrato, il che è assolutamente incivile, inaccettabile e inammissibile.

Ho il massimo rispetto e la massima ammirazione per il codice Rocco, che era un codice fascista e dunque ben fatto (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*), però ritengo che o dovremmo lasciare inalterata la norma del codice Rocco o dovremmo abrogarla del tutto, perchè ci sono altre norme penali dal contenuto esattamente tipicizzato che consentono di perseguire gli attentati all'unità dello Stato, la quale ultima rimane per me un valore fondamentale.

Noi ci troviamo di fronte al pericolo di affidare alla magistratura l'attività politica; ci troviamo di fronte al pericolo che è stato stigmatizzato dalla senatrice Salvato, allorchè affermava che c'è stato un periodo della storia politica del nostro paese in cui alla politica si sono sostituiti i magistrati.

Ebbene, non vorrei che i compagni postcomunisti, dopo essersi innamorati della via giudiziaria alla rivoluzione, si innamorassero della via giudiziaria alla repressione. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni*).

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TIRELLI. Signor Presidente, prendo la parola per comunicare che, in dissenso dal mio Gruppo, non parteciperò al voto, sostanzialmente per due motivi.

Il primo motivo, di carattere generale, è dovuto alla sua inutilità. Infatti, la mancata individuazione delle fattispecie punibili lascia una libertà interpretativa alla magistratura che non mi trova assolutamente d'accordo. Questo perchè la magistratura - molto spesso in questo periodo, ma anche in passato - si sostituisce alla politica, con o senza l'autorizzazione di quest'ultima. Pertanto, in mancanza di fattispecie definite, la magistratura darà un'interpretazione politica delle norme a dispetto di quelli che do-

vrebbero essere i suoi compiti, ponendosi così al servizio del potente di turno.

Il secondo motivo invece trae origine da quello che ho sentito ieri; ho ascoltato infatti in quest'Aula dei voli pindarici sulla definizione di popolo. Ebbene, noi qualche volta – come dite voi – siamo rozzi, ma siamo anche molto semplici e quindi, secondo noi, un popolo diventa tale semplicemente quando ha la coscienza di esserlo.

Io non ho dubbi sul fatto che la Padania stia facendo passi da gigante verso il suo riconoscimento e la sua autocoscienza e perciò ritengo che l'approvare o meno la modifica di una norma di stampo fascista, quale quella in esame, non possa ostacolare il cammino di un popolo verso l'acquisizione della coscienza di se stesso e, di conseguenza, sulla strada dell'autodeterminazione.

Personalmente sono dell'opinione che sia inutile partecipare a questo voto perchè sono sicuro che la Padania si farà, con o senza l'articolo 241, con o senza una sua modifica. Come spesso succede in quest'Aula quando si crede di modificare profondamente il tessuto sociale, è stato inscenato un teatrino su chi è d'accordo sulla modifica dell'articolo 241 e su chi non lo è, sulle diverse interpretazioni da dare alla norma; io semplicemente ritengo che, per le ragioni suddette, tutto questo sia inutile. (*Applausi dei senatori Avogadro e Manfroi*).

PORCARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PORCARI. Signor Presidente, mi associo pienamente alle valutazioni esposte dai senatori Pera e Gubert. Avrei votato a favore del provvedimento, anche lasciando immutata la pena prevista dal codice in vigore, ove si fossero inserite nell'articolo le parole «mediante violenza o attraverso la costituzione di bande armate o di associazioni di cui all'articolo 270-bis e alla legge 25 gennaio 1982, n. 17».

Poichè tale precisazione non c'è, trovo la definizione troppo vaga; peraltro, non ritengo che l'unità nazionale si difenda con questi metodi repressivi, ma con la fiducia che i cittadini delle diverse regioni devono avere nello Stato. La repressione deve essere posta in essere di fronte ad atti o a concrete minacce di violenza, altrimenti essa assume una fisionomia diversa.

Questo è il motivo per cui voterò contro il provvedimento in esame (*Applausi del senatore Gubert*).

MASULLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MASULLO. Signor Presidente, ho riflettuto molto prima di chiedere di parlare in dissenso dal mio Gruppo perchè sento molto fortemente nella mia libertà di coscienza la solidarietà di Gruppo. Comunque credo che il mio dovere sia, in questo momento, di esprimere la mia testimonianza intellettuale. Credo che la politica non possa prescindere dalla cultura.

Io non voterò a favore di questo disegno di legge ma mi asterrò perchè sono convinto che qui, in quest'Aula, oggi echeggi un dibattito molto più alto e complicato di quanto noi stessi non avvertiamo.

Non sono d'accordo con la tesi della Lega, che oppone l'identità del "popolo" o della "nazione" all'identità dello Stato. Non sono neppure d'accordo con chi oppone l'identità dello Stato all'identità del popolo. Popolo, Stato, nazioni, perfino individui sono finti assoluti che troppo spesso vengono ancora invocati in vista di particolaristici interessi. Secondo la coscienza laica del principio della ragione critica, in cui io credo profondamente, e che dovrebbe progressivamente pervenire a guidare anche le azioni politiche, noi dobbiamo costruire un mondo dove nessuno possa più proclamare qualche assoluto per lasciarsene proteggere, ma tutti siamo impegnati a umilmente concorrere per costruire un sistema di regole negoziate, entro cui si trovi anche la regola per negoziare il mutamento delle regole. Solo a questo punto sostituiamo ai finti assoluti la reale relatività delle relazioni viventi.

Credo che, se la politica si allontana dalla concretezza delle relazioni viventi, se perde il senso della ricerca continua del negoziato e, viceversa, si arrocca dietro una fortezza ideologica, sia essa la comunità etnica o lo Stato, non fa altro che negare se stessa e produrre guasti non riparabili.

Per queste ragioni, signor Presidente, mi asterrò sul provvedimento in esame. (*Applausi del senatore Gubert*).

ANDREOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ANDREOTTI. Signor Presidente, devo motivare il perchè di questa mia dichiarazione e prego i colleghi di non considerare fuori posto questa motivazione.

In un documento di cinque anni fa, che è in Senato, in una richiesta di autorizzazione a procedere nei miei confronti, vi è una dichiarazione di un pentito con un *omissis*. Quando ho potuto leggere di che cosa si trattava ho visto che - cito testualmente - fondatore della Lega Nord non è Bossi (che è definito «un pupo») ma sarei io insieme all'onorevole senatore Miglio.

In queste condizioni io mi astengo. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

COLLA. Bravo!

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* PELLEGRINO. Signor Presidente, prendo la parola solo per dire che voterò come il senatore Masullo.

CIRAMI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cirami, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge composto del solo articolo 1.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	164
Senatori votanti	163
Maggioranza	82
Favorevoli	107
Contrari	29
Astenuti	27

Il Senato approva.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico

(365) CURTO. – *Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*

(950) VERALDI ed altri. – *Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione*

(1427) BERGONZI ed altri. – *Norme per il reclutamento dei docenti della scuola*

e delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230, sulla politica scolastica, nonchè della petizione n. 198

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950, 1427 nonchè della petizione n. 198, attinente ai suddetti disegni di legge, e delle seguenti mozioni sulla politica scolastica:

PEDRIZZI, MACERATINI, MARTELLI, PALOMBO, BATTAGLIA, BEVILACQUA, SERVELLO, MARRI. – Il Senato,

premessò:

che negli ultimi tempi si sono moltiplicati in Italia i dibattiti sulla ormai ineludibile riforma del sistema scolastico educativo e formativo, considerata ormai una priorità assoluta e l'unica in grado di dare concrete risposte alle aspettative dei giovani sia per una piena formazione della loro personalità, sia per renderli competitivi nelle nuove situazioni di mercato del lavoro, sia per la costruzione di una valida futura classe dirigente del paese;

che una riforma di tale importanza, che assurge al livello di riforma istituzionale, non può che scaturire da un dibattito approfondito e consapevole, al quale sono chiamate a partecipare tutte le forze politiche e culturali del paese, prescindendo da un'analisi separata ed estremamente limitativa dei singoli provvedimenti;

considerato:

che, secondo quanto sancito dalla Costituzione, la riforma del sistema scolastico deve avere come suoi fondamenti il rispetto della persona umana e la sua realizzazione, il diritto-dovere dei genitori di educare ed istruire i figli in piena libertà, la parità di trattamento degli studenti indipendentemente dalle scuole frequentate senza discriminazioni, neanche di carattere economico;

che la riforma del sistema scolastico deve garantire la libertà di insegnamento sia che questa si espliciti nelle scuole statali che in quelle non statali, in conformità con il dettato costituzionale;

che la riforma del sistema scolastico non può in nessun modo eludere il grave problema della rivalutazione della dignità professionale e del trattamento economico degli insegnanti pur senza trascurare la necessità del loro aggiornamento,

impegna il Governo:

a sottoporre all'approvazione del Parlamento in tempi rapidi i provvedimenti sulla riforma della scuola annunciati dal Governo in modo che, insieme alle proposte parlamentari attualmente giacenti, la riforma complessiva del sistema scolastico salvaguardi tutti i pilastri della cultura e nel contempo adegui le strutture e i programmi alle esigenze di tutti gli studenti, sia che essi appartengano alla scuola statale che a quella non statale, alla scuola religiosa o a quella laica;

a tracciare le linee di indirizzo della revisione dei programmi, la disciplina dei rapporti tra studenti e insegnanti nonché le modalità di aggiornamento di questi ultimi secondo le indicazioni che verranno dal Parlamento;

a predisporre parimenti per le scuole statali e per quelle non statali norme atte a garantire un reale pluralismo educativo ed un pari trattamento economico dei docenti al fine di garantire la effettiva libertà di educazione e di insegnamento a tutti.

(1-00116)

BRIGNONE, PERUZZOTTI, SPERONI, MANFROI, ROSSI, MORO, TIRELLI, TABLADINI. – Il Senato,

considerato:

che la razionalizzazione scolastica prevista dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, pur tenendo conto di una certa flessibilità a favore di aree svantaggiate in quanto montane oppure in condizioni socio-economiche precarie, si limita nei regolamenti attuativi a normare il dimensionamento degli istituti senza prendere in considerazione ulteriori criteri derivanti per esempio dalla densità della popolazione e dalla situazione orografica, climatica e delle vie di comunicazione in certe aree del paese;

che nel disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici presentato dal Governo e già calendarizzato si prefigurano prospettive di autonomia e profonde modifiche dell'assetto scolastico, istituzionale e strutturale, con un più stretto e definitivo rapporto specie con gli enti territoriali di riferimento secondo un principio di sussidiarietà;

che è stato inserito nel calendario dei lavori parlamentari della Camera dei deputati il disegno di legge sul «riordino dei cicli scolastici»;

che la legge n. 23 del 1996 prevede la formulazione da parte delle province di piani triennali riguardanti l'edilizia scolastica da sottoporre alle regioni e al Ministero della pubblica istruzione;

che i finanziamenti di tali piani triennali si sono limitati all'anno 1996 per un importo di 465 miliardi;

che detta legge n. 23 del 1996 ha significato per molte province il farsi fare carico di un patrimonio edilizio scolastico ingente e spesso in mediocre stato di conservazione e di manutenzione;

che molte amministrazioni provinciali si trovano in grave difficoltà nell'attuare le disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1996, con conseguente pericolo di chiusura di vari plessi scolastici a fronte delle co-

municazioni avanzate dai presidi e del censimento degli interventi necessari e urgenti,

impegna il Governo:

a formulare un regolamento di dimensionamento degli istituti scolastici e di formazione delle classi secondo criteri i più ampi ed elastici possibili, in modo che possano essere adottate le scelte e gli indirizzi più opportuni in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali di riferimento e ai loro specifici e legittimi interessi;

ad affidare alle regioni, province e comuni la redazione e la revisione quinquennale del piano pluriennale di razionalizzazione della rete scolastica al fine di costruire un sistema integrato di servizio scolastico pubblico e privato correlato alle realtà socio-economiche locali, alle necessità dell'utenza, agli insediamenti abitativi, alle caratteristiche orografiche del territorio e alle vie di comunicazione;

a rivedere i programmi di studio della scuola secondaria, affinché sia eliminata l'attuale ridondanza, che presuppone allievi con un grado di maturazione intellettuale così elevato da risultare poco diffuso sul piano statistico ed esige una disponibilità di ore di insegnamento di gran lunga superiore a quelle previste nonché un aggiornamento dei docenti attualmente ancora virtuale, e finalmente nella scuola prevalgano le conoscenze sulle nozioni;

ad incentivare la dimensione europea dell'istruzione attraverso l'insegnamento delle lingue degli Stati membri, forme di mobilità di insegnanti e studenti, definizione di *standard* internazionali di servizi formativi, reciproco riconoscimento dei periodi curricolari, cooperazione e scambio di informazioni e di esperienze fra scuole di paesi membri;

a verificare la situazione dell'edilizia scolastica su tutto il territorio nazionale e ad adottare gli opportuni provvedimenti finanziari al fine di adeguare gli edifici scolastici alle norme di sicurezza e alle necessità a cui sono adibiti.

(1-00196)

RONCONI, FOLLONI, GUBERT, CALLEGARO, PORCARI, FIRRARELLO, COSTA, CAMO, CIMMINO, ZANOLETTI, DENTAMARO.

– Il Senato,

atteso:

che il sistema scolastico italiano ed in particolare la sua organizzazione necessita di una ampia riflessione per poter essere rivisto alla luce anche di una società – quella italiana – profondamente mutata nella struttura socio-economica che richiede una indiscussa professionalità e capacità diverse rispetto al passato;

che non è possibile immaginare di tentare di riorganizzare il sistema scolastico con indirizzi applicativi dettati dal Ministro della pubblica istruzione sottraendo gli stessi al dibattito parlamentare da cui nasce sempre un confronto di idee utile alle soluzioni ottimali;

che, nonostante le ripetute affermazioni del Presidente del Consiglio, i problemi della scuola italiana continuano ad essere trascurati man-

cando – al di là di progetti – un complessivo disegno di riorganizzazione che ponga sullo stesso piano la scuola statale e quelle non statali, esaltando così le possibilità di libera scelta da parte delle famiglie, e che definisca in modo certo e credibile l'autonomia scolastica ed il ruolo degli insegnanti sino ad oggi vergognosamente mortificati sia da un punto di vista professionale che economico,

impegna il Governo a riferire in Parlamento sugli intendimenti e sui tempi di approvazione della legge sulla parità scolastica e a chiarire il significato che intende dare all'autonomia scolastica e quale ruolo affidare agli insegnanti nella nuova organizzazione scolastica.

(1-00200)

D'ONOFRIO, BRIENZA, NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, BIASCO, BOSI, CIRAMI, DE SANTIS, FAUSTI, LOIERO, MINARDO, NAVA, TAROLLI. – Il Senato,

considerato che nel nuovo contesto internazionale la capacità competitiva dell'Italia è sempre più condizionata dalla qualità e dalla quantità degli investimenti nella formazione scolastica e post-scolastica;

ritenuta la necessità che venga finalmente affermata anche in Italia la priorità degli investimenti culturalmente produttivi nella scuola;

considerato inoltre:

che nel 1998 è in corso di attuazione l'autonomia scolastica;

che il Parlamento è chiamato a deliberare in ordine al nuovo sistema formativo; alla parità tra scuola statale e scuola non statale; al rapporto tra scuola e università da un lato, e tra scuola e formazione scolastica post-diploma dall'altro;

che è necessario un contratto radicalmente innovativo per il personale docente e non docente, centrale e periferico della scuola italiana;

rilevato che le riforme costituzionali discusse in Parlamento prevedono una sostanziale redistribuzione di poteri e risorse tra centro e periferia anche in materia scolastica,

impegna il Governo:

ad indicare nel Documento di programmazione economica e finanziaria la priorità degli investimenti nella scuola rispetto ad ogni altro investimento produttivo;

a prevedere, nell'arco del triennio 1999-2001, investimenti per complessivi 20.000 miliardi per il finanziamento dell'intero arco dei provvedimenti legislativi concernenti la scuola italiana.

(1-00201)

BERGONZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO. – Il Senato,

considerato:

che nel quadro di una politica di qualificazione, di sviluppo e di riforma del sistema formativo scolastico, ormai non più rinviabile e non

più frammentabile in molte parziali iniziative legislative dal disegno complessivo incerto, si rende necessaria un'inversione di tendenza così da:

considerare conclusa la fase delle razionalizzazioni e dei tagli di spesa ed avviare un programma di investimenti necessari alle riforme, che non possono farsi a costo zero pena l'inefficienza delle stesse innovazioni;

affrontare innanzi tutto la riforma culturale, didattica e organizzativa della scuola pubblica e poi riprendere e completare tutte le altre riforme che devono necessariamente discendere dalla prima e ad essa armonizzarsi (regolamenti dell'autonomia, organi collegiali, statuto degli studenti, aggiornamento, dirigenza dei presidi, eccetera);

che le priorità, per quanto concerne la riforma, attengono a:

interventi per il diritto allo studio ed un piano di risorse straordinarie per la riforma;

inserimento nella riforma di precise norme relative all'equipollenza delle scuole private per realizzare il dettato costituzionale ed esclusione di qualunque forma di finanziamento della scuola privata e di ogni prospettiva di creazione di un sistema integrato pubblico-privato nella formazione;

un contratto per gli insegnanti che, in funzione della riforma, ne ridisegni tempi di lavoro, organizzazione, funzioni e retribuzioni ed eliminazione di ogni forma di precariato;

una revisione della riforma degli ordinamenti universitari la cui struttura a «canne d'organo» e per livelli deve trasformarsi in un sistema universitario di tipo ricorrente;

rilevato che punti qualificanti di una autentica innovazione nella politica scolastica sono:

a) la scuola dell'infanzia come strumento di socializzazione e luogo formativo;

b) una scuola dell'obbligo, in tempi brevi fino a 18 anni, che sviluppi un progetto educativo e forme di orientamento che evitino ogni canalizzazione precoce;

c) una scuola secondaria in cui linguaggi, società, lavoro, tecnica e natura siano oggetto critico di ricerca culturale e non obiettivo di adeguamento subalterno, così che lo studio nel triennio sia essenzialmente primo approccio ad un sistema di formazione permanente e primo sguardo critico ed autonomo sul mondo;

d) un diritto allo studio fondato, per la scuola dell'obbligo, sul principio costituzionale della completa gratuità;

e) una politica di occupazione nella scuola mirata alla particolarità delle prestazioni e, in un quadro di lotta alla disoccupazione, alla piena integrazione dei lavoratori;

f) una concezione del lavoro docente che rovesci le prospettive di emarginazione e burocratizzazione e si fondi su un autentico progetto educativo;

g) una riorganizzazione del lavoro scolastico che non scivoli verso forme di accentuazione dell'aspetto quantitativo ma privilegi l'aspetto qualitativo,

impegna il Governo ad invertire una tendenza al risparmio nel settore scolastico e a produrre investimenti sulla scuola nei prossimi 5 anni per almeno 10.000 miliardi e a destinare i risparmi previsti nel triennio 1999-2001, alla costituzione di un fondo indirizzato prioritariamente alle aree ed ai livelli scolastici a maggiore rischio formativo, superando la logica dell'incentivazione individuale degli insegnanti e perseguendo la realizzazione del diritto di tutti ad avere una formazione qualitativamente omogenea.

(1-00211)

LA LOGGIA, ASCIUTTI, DE ANNA, AZZOLLINI, SCHIFANI, GERMANÀ, TONIOLLI, VEGAS. – Il Senato,

considerato:

che il mondo della scuola è attraversato da molti anni da numerose polemiche e proteste per le insufficienze e inefficienze del sistema scolastico;

che tali proteste investono tutti gli operatori del settore, insegnanti, alunni, famiglie;

che il sistema scolastico italiano non appare adeguato alle esigenze del mondo del lavoro ed in assoluto al contesto sociale determinatosi negli anni;

che la riforma scolastica ha costituito obiettivo, sempre fallito, dei Governi che si sono succeduti, per la forte opposizione che hanno sempre incontrato i diversi progetti;

che il ministro Berlinguer ha presentato al Parlamento una serie di disegni di legge che hanno l'ambizione di costituire una completa rivoluzione nel mondo della scuola;

che la riforma è partita male con la modifica degli esami di maturità prima che fosse discussa la riforma generale dei cicli scolastici e quindi che fosse definito il nuovo volto della scuola in Italia;

che esiste ancora una forte prevenzione e discriminazione nei confronti del sistema scolastico privato, ciò che impedisce un'effettiva competizione fra le scuole e che ha determinato un drammatico appiattimento verso il basso della qualità dell'istruzione;

che gli insegnanti non motivati economicamente, e senza quella spinta che solo la competizione potrebbe assicurare, finiscono per essere sfiduciati e meno interessati all'importante funzione che sono chiamati a svolgere;

che un gran numero di insegnanti, soprattutto giovani, attende da troppo tempo una definizione stabile del proprio posto di lavoro;

che il tasso di abbandono scolastico rimane troppo alto per un paese che si appresta ad entrare competitivamente nell'Unione europea;

che i programmi scolastici risultano ormai superati e le riforme proposte dal ministro Berlinguer appaiono assolutamente inadeguate;

che i problemi della scuola devono essere assolutamente risolti e superati, perchè uno Stato civile deve avere come priorità assoluta la formazione delle nuove generazioni,

impegna il Governo a presentare un piano organico di riforma del sistema scolastico inteso a:

rispettare la libertà d'insegnamento e la possibilità per le famiglie di effettiva scelta del tipo di educazione da fornire al minore;

stimolare maggiormente gli insegnanti sia attraverso un sistema di effettiva competizione sia attraverso una diversa e migliore forma di retribuzione economica proporzionata all'impegno ed alla funzione che essi svolgono;

indirizzare le scuole a far sì che nello stabilire i programmi, pur tenendo conto delle necessità del nuovo contesto sociale, che esige l'apprendimento delle nuove tecnologie e delle lingue straniere, non si mortifichi la cultura classica, con la consapevolezza che la scuola non debba limitarsi a fornire una serie di nozioni utili ma debba soprattutto fornire un'impostazione culturale che consenta di imparare a «pensare», a «giudicare», a «decidere».

(1-00227)

FOLLONI, NAPOLI Roberto, ZANOLETTI, RONCONI, MINARDO, CAMO, CIMMINO, CIRAMI, COSTA, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT, LOIERO, NAVA, BEVILACQUA, MARRI. – Il Senato,

considerata:

l'urgenza di orientare in modo organico verso i problemi di riforma e di ammodernamento della scuola italiana l'attenzione e le scelte di Parlamento e Governo superando il modo frammentario con cui si sta procedendo;

la necessità di dare al paese chiare indicazioni di quali investimenti si intende riservare all'istruzione nei prossimi anni;

l'esigenza che il Ministro della pubblica istruzione consegua una specifica delega ad operare ad un tavolo politico per i problemi della scuola (con riferimento alla specificità del comparto, ai temi dello stato giuridico e dei profili retributivi, al quadro globale e pluriennale per gli investimenti che si rendono necessari),

impegna il Presidente del Consiglio a provvedere il Ministro competente degli idonei strumenti di concertazione e della più ampia delega finalizzata:

a definire i contenuti e i connessi ambiti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 35 del 1996 mediante il quale si sancisce la specificità del comparto scuola e la sua irriducibilità alle tematiche del pubblico impiego;

a definire percorsi e modelli, meno approssimativi, delle riforme in cantiere, risalendo dalla molteplicità delle proposte ad una rilettura organica e unitaria dell'impianto riformatore, nel contempo individuando tempi e simulando con sufficiente precisione gli effetti delle scelte che si vanno compiendo nell'esercizio dei poteri delegati nell'ambito della legge n. 59 del 1997;

impegna inoltre il Governo:

a delineare un quadro programmatico pluriennale provvisto dei necessari riferimenti finanziari, resi certi dalla definizione per legge della quota del prodotto interno lordo che si intende riservare annualmente alla scuola, che tenga conto:

degli investimenti in edifici, tecnologie, strumentazioni, con particolare riguardo alle aree arretrate soggette a fenomeni di dispersione e di degrado;

dei profili retributivi del personale della scuola fermi da anni, ai quali va conferita un'accelerazione commisurata all'importanza del servizio che la scuola rende al paese e alla qualità che tendono ad assumere la funzione docente e il sistema organizzativo che la rende possibile;

della promozione di un effettivo diritto allo studio che valorizzi la capacità ed esalti la libertà di insegnamento e di scelta da parte delle famiglie, la possibilità di dialogo fra scuola e famiglie, la relazione fra scuola e mondo del lavoro;

a prevedere nel Documento di programmazione economica e finanziaria chiari e precisi riferimenti alla realizzazione della politica scolastica che si intende adottare.

(1-00228)

MANIS, FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, BRUNI, CORTELLONI, LAURIA Baldassare, D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI, FIORILLO, MUNDI. – Il Senato,

considerato:

che la definizione di tutto il problema del sistema formativo scolastico nazionale è urgente e non può essere rinviata ed altresì non può essere affrontata con iniziative legislative segmentate e parziali le quali allontanano tutte le problematiche della scuola da una visione complessiva globale;

che nel disegno di legge sul riordino dei cicli scolastici presentato dal Governo si evincono profondi cambiamenti dell'assetto strutturale del sistema scolastico, avviando prospettive di autonomia di gestione dei singoli istituti scolastici e promuovendo, nel contempo, un più stretto rapporto con gli enti territoriali di riferimento;

che la razionalizzazione della rete scolastica, affidata alle regioni, province e comuni, con vincolo di revisione quinquennale del piano pluriennale, onde favorire la costruzione di un sistema integrato di servizio pubblico e privato più aderente alla realtà socio-economica locale, in relazione agli insediamenti abitativi, alle particolarità orografiche territoriali ed anche alle vie di comunicazione, pone problemi nuovi di pianificazione del territorio, di cui anche la scuola per la sua parte di competenza deve farsi carico;

che la nuova realtà formativa, anche alla luce dell'adeguamento ai sistemi scolastici europei, impone una visione unitaria di riorganizzazione del sistema formativo che ponga sullo stesso piano le scuole statali e quelle non statali al fine di favorire la realizzazione dei contenuti costitu-

zionali di cui all'articolo 33, ma particolarmente per valorizzare integralmente le enormi risorse in termini di offerta formativa di cui dispone il Paese che nel concetto di pluralismo fonda non soltanto la propria vocazione democratica, ma anche il proprio divenire culturale, civile e sociale;

che è opportuno riconoscere nella giusta misura il ruolo peculiare degli operatori scolastici, spesso mortificati nella loro professionalità e nel trattamento economico ed altresì che i medesimi possano giovare di un sistema formativo e di aggiornamento a livello universitario;

che il sistema scolastico nazionale deve necessariamente competere in un contesto europeo confrontandosi con realtà diverse per qualità e per quantità degli investimenti culturalmente produttivi nella scuola,

impegna il Governo

ad avvicinare il livello di istruzione del nostro Paese a quello degli altri paesi della Unione europea indicando una precipua programmazione economica e finanziaria;

a considerare e rendere operativa con specifici strumenti normativi la questione della parità scolastica in un assetto di reale modernizzazione della scuola italiana;

a dare seguito all'applicazione ed attuazione della legge n. 23 del 1996 riguardante l'edilizia scolastica in tutte le sue implicazioni, relative anche ai piani triennali congelati all'anno 1996;

a tracciare concreti provvedimenti legislativi con un'ampia partecipazione delle forze sociali, politiche ed economiche del Paese e di tutte le componenti parlamentari sul problema scolastico e formativo italiano.

(1-00229)

CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. - Il Senato,

considerato:

che, attraverso la proposta di legge presentata alla Camera, «Legge-quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione» (atto Camera n. 3952), è stato elaborato un disegno di legge complessivo per la riforma generale del sistema scolastico italiano;

che da una parte la riforma del sistema scolastico e formativo in generale, alle soglie del terzo millennio, non ammette ulteriori ritardi, dopo decenni di immobilismo, dall'altra il dibattito all'interno del paese è stato frammentato e insufficiente, non coinvolgendo fino in fondo nè gli attori, i protagonisti del mondo della scuola (personale docente e non, studenti, eccetera), nè i cittadini, potenziali fruitori dello stesso;

che la riforma della scuola è stata fondata sulle figure dei dirigenti scolastici cui si riconoscono funzioni direttive fuori da ogni verifica di merito, consentendo loro la selezione del personale docente con il rischio di creare strutture di natura feudale, ideologiche e/o confessionali;

che la centralità del sistema scolastico e formativo per lo sviluppo culturale delle risorse umane nella nostra società proiettata verso un futuro dove la conoscenza e la formazione continua rappresenteranno la mi-

gliore dote che una persona porterà con sé per avere pari opportunità, è una condizione fondamentale;

che vi è la necessità di aprire un confronto sereno sulla questione della parità, scevro da posizioni pregiudiziali, estranee ai nostri cromosomi che vedono nella pluralità delle offerte formative un fattore di ricchezza, se non ingabbiate dentro scelte ideologiche o confessionali, tenendo però sempre in prima considerazione il dettato costituzionale contenuto nell'articolo 33;

che al centro dell'attenzione dovrà essere posta la parità di condizioni dello studente che frequenta gli istituti, sia pubblici che privati, la sua libertà di espressione, la qualità dell'istruzione ricevuta, il rispetto della persona;

che il progetto educativo «autonomo» di una scuola statale, anche se collegato alle esigenze del territorio, deve pur sempre essere il progetto di una scuola di tutti e per tutti e per questo si rende necessario il concorso nell'elaborazione del personale docente,

impegna il Governo:

a rivedere la proposta sulla parità scolastica al fine di creare le condizioni per un reale pluralismo tra le diverse identità e le diverse culture: condizioni assicurate dalla funzione di servizio offerto dalla scuola statale e dalle garanzie di controllo degli *standard* qualitativi esercitato dallo Stato; alla priorità che dovrà essere assegnata allo sviluppo della scuola pubblica e al miglioramento delle sue strutture si dovrà affiancare la legittimazione e la tutela di offerte formative e culturali diverse e plurali che dovranno accettare indirizzi e mete nazionali da sottoporre ad un sistema di valutazione nazionale e di forti e aggiornati controlli; le scuole private dovranno, inoltre, essere soggette ai provveditorati e al Ministero; dovranno garantire precisi *standard* qualitativi; dovranno reclutare i docenti rispettando le graduatorie pubbliche, senza discriminazioni; dovranno assicurare il rispetto del contratto nazionale di lavoro e i diritti politici, assembleari e di rappresentanza agli studenti e al personale, docente e non; le famiglie devono poter effettuare una libera scelta indipendentemente dal reddito, e questo può tradursi nella possibilità, per le famiglie a basso reddito, di usufruire di sgravi fiscali; dunque nessun finanziamento diretto, nessun *bonus* e sconto (o sgravio) per i libri di testo;

a definire una previsione dei programmi scolastici volta all'introduzione di nuove e importanti conoscenze, ormai di fatto indispensabili ai giovani per acquisire una maggiore consapevolezza della nostra società e del mondo del lavoro quali l'ecologia e le innovazioni tecnologiche nel campo informatico e telematico; la centralità della questione ecologica, della compatibilità dello sviluppo, della complessità dei biosistemi e dell'uso consapevole e corretto delle risorse limitate impone la conversione in senso ecologico dei programmi di tutte le discipline; particolarmente importante appare, per il coinvolgimento dei giovani, una attenzione al valore etico del rispetto dei diritti di tutti i viventi; la scuola dovrà porsi come luogo della riflessione e della elaborazione del valore oggettivo del diritto, superando la visione antropocentrica ormai messa in discus-

sione dalla riflessione etica contemporanea; la funzione strategica dell'acquisizione delle conoscenze necessarie a fruire delle nuove possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche dovrà essere strettamente connessa alla peculiare vocazione economica e culturale del territorio;

a riconoscere la professionalità degli insegnanti di sostegno attraverso il valore abilitante del titolo di specializzazione faticosamente e onerosamente acquisito con un corso biennale post-laurea o post-diploma che, oltre ad esigere 1.300 ore di frequenza obbligatoria, prevede il superamento di 18 esami comprendenti i contenuti delle pedagogie e delle didattiche speciali, attività di tirocinio diretto svolto nell'ambito dell'*handicap* sia psicofisico che sensoriale e la discussione di una tesi finale; una professionalità che verrebbe svilita qualora il Governo decidesse di riconvertire sul sostegno gli insegnanti di ruolo soprannumerari con un corso di riconversione breve, della durata di un anno; questo comporterebbe l'utilizzo di personale non adeguatamente specializzato ma soprattutto non sufficientemente motivato a svolgere questo delicato lavoro in cui la vocazione del singolo rappresenta un momento determinante; l'accesso all'insegnamento del sostegno dovrebbe quindi essere regolato dalle normali forme di reclutamento ovvero tramite classe di concorso specifica per ogni ordine e grado di scuola, riconoscendo il valore abilitante dei titoli di specializzazione finora conseguiti nei corsi biennali sia monovalenti che polivalenti nelle tre diverse tipologie dell'*handicap*, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975; la mancanza di questo riconoscimento continuerà a compromettere la continuità didattica e l'efficacia dell'azione educativa a favore degli alunni portatori di *handicap* e a favorire assegnazioni temporanee di docenti, spesso non specializzati, motivate solo da ragioni di opportunità e convenienza;

a rendere possibile, fin dalla scuola primaria, l'introduzione della seconda lingua straniera anche attraverso metodologie e supporti legati all'informatica; la scuola dell'autonomia dovrà ricevere, attraverso l'indirizzo del Ministero della pubblica istruzione, indicazioni tese a valorizzare, in ogni ordine e grado, la familiarizzazione con la seconda lingua straniera, in armonia con le più efficaci tra le consimili esperienze europee;

a valorizzare le attività di educazione motoria e sportiva attraverso la professionalità degli insegnanti di educazione fisica in ogni ordine e grado di scuola e in collaborazione con le realtà istituzionali, territoriali e associative che operano a tal fine e in particolare a valorizzare tale educazione considerandola, sotto il profilo formativo, di pari dignità rispetto agli altri campi del sapere;

a porre la scuola quale centro permanente di formazione sia per adulti pienamente scolarizzati sia per le ancora troppo ampie fasce di analfabetizzazione, che a diversi gradi e livelli sono presenti nel nostro paese; la piena utilizzazione, a tal fine, della struttura scolastica, intesa come luoghi e strumenti, dovrà porsi quale soggetto di formazione permanente per l'intera popolazione;

a salvaguardare il diritto costituzionale all'istruzione e quindi alla frequenza scolastica degli alunni non sottoponendo tale diritto all'obbligo di vaccinazione; ad avviso dei proponenti la questione va risolta con urgenza tenendo conto dei danni psicofisici che l'intolleranza ai farmaci produce annualmente in dimensioni inquietanti; il diritto alla salute deve essere tutelato anche attraverso il rispetto delle decisioni derivanti dalla conoscenza dei rischi dei vaccini, ampiamente documentati in letteratura medica, con opzioni che allineano l'Italia alla normativa europea, tutta ormai orientata alla scelta facoltativa e non più all'obbligo delle vaccinazioni;

a prevedere ulteriori stanziamenti, per il triennio 1999-2001, ponendo fine ai tagli di bilancio nel capitolo dell'istruzione;

ad istituire scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, secondo il dettato costituzionale, per far sì che il diritto di scegliere non diventi un obbligo laddove le strutture pubbliche siano carenti, evitando così l'equivoco di parlare di «sistema integrato dell'istruzione»; il privato nel settore della formazione deve essere una opzione in più non un surrogato del pubblico;

ad attuare una campagna straordinaria contro la dispersione scolastica, unendo le forze dei Ministeri competenti, degli enti locali, dell'associazionismo e del volontariato;

a procedere all'elevazione dell'obbligo scolastico a 18 anni nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie e delle strutture;

a rivedere le proprie posizioni sulla condizione degli insegnanti, per garantire una effettiva partecipazione decisionale del personale docente e non negli organi collegiali, in un quadro di riequilibrio dei poteri, a fronte delle derive manageriali dei presidi e direttori didattici.

(1-00230)

Riprendiano l'esame degli articoli del disegno di legge n. 932, nel testo proposto dalla Commissione.

Riprendiano l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, già illustrati nella seduta pomeridiana di giovedì 26 marzo:

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Posti a cattedra a part-time)

1. A partire dall'anno scolastico 1998-99 sono costituiti, in organico di diritto, posti a cattedra a *part-time* nel numero stabilito con decreto del

Ministero della pubblica istruzione, previa contrattazione collettiva decentrata».

8.0.1

RONCONI, GUBERT

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Concorso riservato per insegnanti di strumento)

1. Gli insegnanti di strumento nelle sperimentazioni musicali che abbiano maturato 360 giorni di insegnamento nel quinquennio 1992-1997 possono accedere al concorso riservato per titoli ed esami appositamente bandito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

8.0.2

BORTOLOTTO, CORTIANA, LOMBARDI SATRIANI

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1, sul quale la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

BISCARDI, *relatore*. Signor Presidente, da parte mia c'è un invito al ritiro, perchè ciò è previsto nella contrattazione.

GUBERT. Signor Presidente, non ho ben capito il motivo per il quale dovrei ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, lo votiamo comunque.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.1, presentato dai senatori Ronconi e Gubert.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	148
Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	15
Contrari	126
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 932, 365, 950 e 1427, delle mozioni nn. 116, 196, 200, 201, 211, 227, 228, 229 e 230 e della petizione n. 198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2, sul quale la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, questo emendamento riguarda gli insegnanti di strumento, circa 1500 in tutta Italia, che insegnano nelle scuole medie e che sono tutti precari perchè per loro non c'è la classe di concorso. A favore della loro possibilità di entrare in ruolo come tutti gli altri insegnanti e quindi di partecipare a dei concorsi, sono state raccolte....

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, abbia pazienza, ho commesso un errore e debbo avvertirla, prima che continui il suo intervento: questo emendamento è stato precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.61; c'è un invito a trasformarlo in ordine del giorno.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, è proprio su questo che volevo concludere quanto sto dicendo. Sono state raccolte 23.000 firme a sostegno di questa iniziativa, tra le quali quelle dei musicisti del Teatro alla Scala di Milano, del Carlo Felice di Genova, del Comunale di Bologna e altri ancora, che verranno consegnate dopodomani al sottosegretario Masini. Tuttavia, non è che il Governo sia rimasto fermo. Abbiamo approvato la settimana scorsa un ordine del giorno che affronta la questione in maniera soddisfacente e so che è stato presentato un disegno di legge per garantire la possibilità agli insegnanti di strumento di entrare a far parte a pieno titolo nel sistema dell'insegnamento che garantisce il nostro paese. Quindi, alla luce di questi fatti, ritiro il mio emendamento, che considero

confluito in questo ordine del giorno, il n. 151 a firma Battafarano, certo che il Governo potrà risolvere il problema.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, l'emendamento non esiste più anche perchè precluso, comunque ne ha facoltà.

BRIGNONE. Con il permesso del senatore Bortolotto avrei aggiunto la mia firma all'ordine del giorno di cui riconosco la necessità.

PRESIDENTE. Apprezziamo l'intenzione ma l'ordine del giorno non c'è.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, come ho detto l'ordine del giorno è già stato presentato nella seduta pomeridiana di giovedì scorso: è il n. 151, presentato dal senatore Battafarano e da altri senatori. Il Governo lo ha già recepito ed è per questo che io ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ciò è avvenuto quindi in una precedente seduta, non ne ero al corrente. Senatore Brignone, la sua firma sarà aggiunta. Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato)

1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno,

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI e l'UPI.

Su questo articolo sono stati presenti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è trasferito nei ruoli del personale ATA statale» con le seguenti: «è trasferito, a domanda, nei ruoli del personale ATA statale».

9.1

RONCONI, GUBERT

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è trasferito nei ruoli del personale ATA statale» con le seguenti: «è trasferito, a domanda, nei ruoli del personale ATA statale».

9.2

ASCIUTTI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A detto personale viene riconosciuta integralmente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza ai fini economici, per la ricostruzione del nuovo trattamento economico, sia ai fini giuridici per la collocazione nelle graduatorie di singola Istituzione scolastica e provinciale».

9.3

ASCIUTTI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «Relativamente» fino a: «personale ATA statale».

9.4 BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Relativamente» fino a: «personale ATA statale».

9.5 ASCIUTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Viene riconosciuto l'inquadramento di responsabile amministrativo al personale che nell'ente di appartenenza è collocato al settimo livello ove già svolge tali funzioni almeno dall'anno scolastico 1997-98».

9.6 ASCIUTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispondente ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferiti, a seguito dell'estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni».

9.7 BRIENZA, FAUSTI, NAPOLI Roberto, NAVA, BOSI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispondente ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferito, a seguito dell'estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni.

9.100 LORENZI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio per le istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispettivo ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferito, a seguito dell'estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni».

9.8 BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO, COZZOLINO, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, BONATESTA, BRIENZA, DEMASI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnicopratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio per le istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispettivo ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferito, a seguito dell'estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni».

9.9 OCCHIPINTI, SCIVOLETTO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio per le istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispettivo ruolo degli insegnanti statali. È analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare statale il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici trasferito, a seguito dell'estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni».

9.10 FIRRARELLO, RONCONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, di insegnante elementare o di insegnante di attività integrative o di attività parascolastiche o di doposcuola appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio per le istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel corrispondente ruolo degli insegnanti statali».

9.11

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici» con le altre: «ed è inquadrato nel corrispondente ruolo degli insegnanti statali», e aggiungere in fine il seguente periodo: «È analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato nel ruolo di insegnante elementare il personale insegnante già in servizio presso i patronati scolastici e trasferito, a seguito dell'estinzione degli enti di appartenenza, alle dipendenze dei comuni».

9.12

TONIOLLI

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima disposizione si applica al personale che abbia prestato ininterrotto servizio, in virtù di convenzioni stipulate con le amministrazioni provinciali, per un quinquennio a partire dall'anno scolastico 1992-1993».

9.13

MANIERI

Al comma 4, dopo la parola: «(ANCI)» inserire le seguenti: «l'Unione nazionale comuni ed enti montani (l'UNCCEM)».

9.14

GUBERT

Al comma 5, dopo la parola: «ANCI» aggiungere la seguente: «l'UNCCEM».

9.15

GUBERT

L'emendamento 9.1 lo diamo per illustrato. Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 9.2 tende a sostituire le parole: «è trasferito nei ruoli del personale ATA statale» con le altre: «è trasferito, a domanda, nei ruoli del personale ATA statale». La diffe-

renza sta proprio in questo: dare al personale la possibilità che, a domanda, possa essere trasferito e non trasferirlo d'imperio.

L'emendamento 9.3 chiaramente è fondamentale: non si può non riconoscere integralmente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza. Vorrei spiegare in maniera adeguata questo emendamento: ci troviamo di fronte a del personale che per alcuni anni ha servito per esempio l'ente provincia e per altri l'ente scolastico. Non si può pensare che il numero di anni durante i quali ha servito l'ente provincia possa essergli dimezzato; quegli anni dovrebbero essere valutati integralmente.

L'emendamento 9.5 si illustra da sè. L'emendamento 9.6 riguarda una situazione comune a molti istituti, nel senso che c'è del personale che oggi occupa la posizione di segretario amministrativo presso le scuole svolgendo di fatto questa funzione; detto personale un domani si troverebbe a rientrare in funzioni diverse. Con l'emendamento si chiede che, laddove le abbia espletate almeno per un anno, tale personale possa continuare a svolgere quelle funzioni, anche per evitare carenze di personale dirigente di segreteria.

L'emendamento 9.11 infine si illustra da sè.

BRIENZA. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

BRIGNONE. Do per illustrato l'emendamento 9.100 e vi aggiungo la mia firma.

BEVILACQUA. Do per illustrato l'emendamento 9.8.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.9, 9.10, 9.12 e 9.13 sono dati per illustrati.

GUBERT. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato tendono al riconoscimento della rappresentanza dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCCEM); nella norma sono previste soltanto l'Unione delle province italiane (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Credo che non esista, come ho detto altre volte, alcun monopolio di questa rappresentanza; di fatto esiste una rappresentanza dell'UNCCEM e quindi credo opportuno che nel disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 9, accanto all'ANCI e all'UPI, venga inserita anche l'UNCCEM.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BISCARDI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Ronconi e Gubert, il parere è contrario: l'emendamento prevede il trasferimento a domanda generalizzato, con il rischio per lo Stato di vedere svuotati gli organici e per gli enti locali di avere personale in esubero. La stessa motivazione vale per l'emendamento 9.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.3, vorrei invitare il senatore Ascutti al ritiro: quanto da lui richiesto nell'emendamento è previsto precisamente dall'articolo 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716, recante la disciplina della mobilità intercompartimentale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; credo che tale precisazione possa indurre il senatore Ascutti al ritiro.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.4 del senatore Brienza, sostanzialmente identico all'emendamento 9.5, il parere è contrario per le ragioni espresse con riguardo all'emendamento 9.1. Anche sull'emendamento 9.6 il parere del relatore è contrario – e quindi vorrei pregare il senatore Ascutti di ritirarlo – per il fatto che l'emendamento è superfluo: la norma già prevede l'inquadramento in qualifiche e profili professionali corrispondenti, con la possibilità di opzione qualora non sussista appunto tale corrispondenza.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 9.7 del senatore Brienza ed i successivi emendamenti 9.100 dei senatori Lorenzi e Brignone, 9.8 del senatore Bevilacqua, 9.9 dei senatori Occhipinti e Scivoletto e 9.10 dei senatori Ferrarello e Ronconi, vorrei invitare i proponenti al ritiro dei loro emendamenti: ripeto, l'impianto del disegno di legge n. 932 verrebbe ad essere stravolto, soprattutto ai fini dell'analisi di bilancio, con un aumento a dismisura del sostegno finanziario. Vorrei invitarli alla presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a trattare in modo approfondito questo problema, che per il momento non si pone; il trasferimento verrebbe ad incidere in misura considerevole sull'organico vanificando peraltro le aspettative di nomina di coloro che sono inseriti nelle graduatorie tuttora vigenti dei concorsi magistrali. Veramente si creerebbe una disparità a danno dei vincitori di concorso. Ecco perchè vorrei proporre ai proponenti gli emendamenti di trasformarli in un ordine del giorno. Lo stesso vale, anche se parzialmente, per l'emendamento 9.11 del senatore Ascutti, per l'emendamento 9.12 del senatore Toniolli e per l'emendamento 9.13 del senatore Manieri.

Per quanto riguarda infine gli emendamenti 9.14 e 9.15 del senatore Gubert, esprimo parere favorevole.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE, Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1, identico all'emendamento 9.2.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, desidero esprimere il mio voto favorevole sull'emendamento, con la motivazione che l'articolo 9 va esattamente nella direzione opposta a quella che sarebbe auspicabile in base al con-

retto di autonomia: laddove si dovesse valorizzare veramente l'impianto autonomista, infatti, si dovrebbe trasferire il personale insegnante alle autonomie istituzionali o locali e non, viceversa, centralizzare il personale non insegnante alle dipendenze dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Ronconi e Gubert, identico all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Asciutti.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Asciutti se intende accogliere l'invito al ritiro del suo emendamento 9.3.

ASCIUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 9.3 è ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Brienza e da altri senatori, identico all'emendamento 9.5, presentato dal senatore Asciutti.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Asciutti se aderisce all'invito formulato dal relatore di ritirare l'emendamento 9.6.

ASCIUTTI. Signor Presidente, seppure vi è una piccola differenza, ritiro l'emendamento 9.6 e aggiungo la mia firma all'emendamento 9.16, se il senatore Brignone è d'accordo.

PRESIDENTE. Vi è ora una serie di emendamenti rispetto ai quali il relatore ha invitato i presentatori a ritirarli e a trasformarli in un ordine del giorno. Chiedo ai colleghi se accolgono tale invito.

BRIENZA. Signor Presidente, accetto l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 9.7 in ordine del giorno: al di là della considerazione circa la quasi inutilità molte volte degli ordini del giorno, ritengo che questa volta l'adozione di tale strumento abbia un senso. Infatti il Governo, in questa fase di assestamento generale del personale precario, non può non porsi il problema anche di questo personale, che per la scuola ha svolto e continuerà a svolgere funzioni assolutamente insostituibili. So che nel passato il sottosegretario Masini ha condotto anch'ella battaglie in questa direzione: è proprio la garanzia per il futuro data dal sottosegretario Masini che mi fa accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento e alla sua trasformazione in ordine del giorno.

BRIGNONE. Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo a ritirare l'emendamento 9.100 e a trasformarlo in ordine del giorno, per gli stessi motivi espressi dal senatore Brienza.

BEVILACQUA. Anch'io sono d'accordo a ritirare l'emendamento 9.8, anche perchè con una sua eventuale bocciatura il problema sarebbe completamente accantonato. È meglio lasciare agli atti un ordine del giorno che impegni il Governo a risolvere la questione a livello nazionale, piuttosto che per singoli comparti a livello comunale.

OCCHIPINTI. Anch'io ritiro l'emendamento 9.9. Sto predisponendo l'ordine del giorno che metterò a disposizione dei colleghi per l'eventuale firma comune.

PRESIDENTE. Non vedo in Aula i senatori Ferrarello e Ronconi. Si intende che anch'essi abbiano ritirato l'emendamento 9.10.

Il Governo è d'accordo ad accettare l'ordine del giorno che deriva dalla trasformazione di questi emendamenti?

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sì, chiedo ovviamente di poterne vedere il testo.

PRESIDENTE. Sì, anche noi. Invito i colleghi a formulare l'ordine del giorno e a consegnarlo alla Presidenza.

Senatore Asciutti, anche per l'emendamento 9.11 c'è un invito al ritiro.

ASCIUTTI. Sì, Presidente, lo ritiro e convergo sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Toniolli, si intende che abbia ritirato l'emendamento 9.12.

Ricordo che la senatrice Manieri ha ritirato l'emendamento 9.13.

BEVILACQUA. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma agli emendamenti 9.14 e 9.15, se il senatore Gubert, che li ha presentati, è d'accordo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Bevilacqua.

Metto al voti l'emendamento 9.14, presentato dai senatori Gubert e Bevilacqua.

È approvato.

Metto al voti l'emendamento 9.15, presentato dai senatori Gubert e Bevilacqua.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 700 testè presentato.

MEDURI, *segretario*: «Il Senato impegna il Governo a riesaminare e ad affrontare con specifico successivo provvedimento i problemi relativi agli insegnanti elementari o di attività integrative o attività parascolastiche o di doposcuola dipendenti dagli enti locali, nonché agli insegnanti elementari dipendenti dagli *ex patronati*».

9.932.700 OCCHIPINTI, BRIGNONE, BRIENZA, SCIVOLETTO, BORTOLOTTI, BEVILACQUA, FIRRARELLO, ASCIUTTI, GUBERT, MONTICONE, MUNDI, MELE, TERRACINI

MONTELEONE. Signor Presidente, poichè questo ordine del giorno raccoglie tanti emendamenti con più firme, a questo punto direi che tanto vale che si riportino le firme di tutti coloro i quali hanno firmato gli emendamenti e, in aggiunta, si lasci agli altri la possibilità di sottoscrivere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha ragione. Senz'altro faremo così e chi vuole aggiungere la propria firma lo farà sapere alla Presidenza.

Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo considero accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei Provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione)

1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei Provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997 – Serie Generale. Allo stesso personale è comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede già assegnata con priorità rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi pos-

sono essere assegnati su posti vacanti di Provveditorati agli studi anche di altre regioni.

Su questo articolo sono stati presenti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al personale ATA a tempo indeterminato che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio nei provveditorati agli studi di cui al comma 1 per effetto di utilizzazione formalmente disposta dal provveditore agli studi ai sensi dell'articolo 31, comma 6bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 18 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'inquadramento nei corrispondenti profili professionali e qualifiche funzionali del personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica del comparto Ministeri, per essere destinato a prestare servizio nell'ufficio scolastico periferico in cui sia utilizzato.

1-ter. Le opzioni di cui al comma 1-bis sono accolte nel limite numerico dei posti previsti nelle dotazioni organiche definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, non occupati da personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica. Le vacanze d'organico da coprire per concorso sono conseguentemente ridotte, per ciascuna qualifica funzionale e profilo professionale, in numero corrispondente ai posti attribuiti al personale ATA ai sensi della presente legge.

1-quater. In caso di eccesso di domande rispetto ai posti disponibili, sono prioritariamente accolte le domande del personale con maggiore anzianità di utilizzazione».

10.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ispettori tecnici)

1. I posti vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico dirigenziale ispettivo tecnico del Ministero della pubblica istruzione sono conferiti agli idonei dei concorsi a posti di ispettore tecnico, già espletati alla predetta data di entrata in vigore.

2. Ai fini del comma 1, le disponibilità sono determinate, dopo le operazioni di passaggio da una ad altra sede degli ispettori già in servizio, entro i limiti delle singole dotazioni organiche fissate per le sedi periferiche ai sensi degli articoli 6 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, per gradi di scuola e, relativamente alla scuola secondaria, per settori disciplinari.

3. Le nomine sono conferite seguendo l'ordine cronologico di approvazione delle graduatorie, che determina anche la collocazione nel ruolo di anzianità, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio».

10.0.1

ASCIUTTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)

1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti ministeriali del 6 luglio 1984, del 23 maggio 1988 e del 21 giugno 1988, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. L'amministrazione scolastica provvederà in deroga alla previgente normativa, alla copertura di tutti i posti di ispettore tecnico comunque vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando le graduatorie concorsuali di cui al presente comma ad esaurimento delle stesse e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.2

BEVILACQUA, MARRI, SERVELLO, CAMPUS, CASTELLANI Carla,
BONATESTA, MONTELEONE, COZZOLINO, DEMASI, BRIENZA

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di graduatorie per ispettore tecnico)

1. La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica a tutte le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti ministeriali 6 luglio 1984, 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994. L'amministrazione scolastica provvederà, in deroga alla previgente normativa, alla copertura di tutti i posti di ispettore tecnico comunque vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando

le graduatorie concorsuali di cui al presente comma ad esaurimento delle stesse e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.0.3

RESCAGLIO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Accesso alla qualifica di dirigente scolastico)

1. Alla qualifica di dirigente scolastico si accede mediante il superamento del corso-concorso. Al corso-concorso potranno partecipare i docenti con almeno cinque anni di servizio di ruolo e in possesso di attestati di meriti di servizio individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previa contrattazione nazionale collettiva. In prima applicazione, è indetto un corso-concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente scolastico riservato ai docenti che abbiano esercitato le funzioni di incarico di presidenza, con nomina del provveditore agli studi, per almeno un anno scolastico con la qualifica di ottimo».

10.0.4

RONCONI, GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.

ASCIUTTI. L'emendamento 10.0.1 si illustra da solo, basta leggerlo. Esso riguarda il problema degli ispettori tecnici vincitori di concorso. I posti sono disponibili; non si capisce perchè non si vogliano immettere in ruolo detti ispettori.

BEVILACQUA. L'emendamento 10.0.2 è dello stesso tenore di quello del senatore Ascutti. Chiediamo che vengano immessi in ruolo anche gli ispettori tecnici che hanno vinto i concorsi indetti nel luglio 1984 e nel maggio e nel giugno 1988. Riteniamo che questo emendamento vada in direzione di una parità di trattamento che, se non riconosciuta, penalizzerebbe una parte dei vincitori di concorso. Chiediamo che anche ad essi vengano applicate le determinazioni assunte dal dispositivo di legge.

RESCAGLIO. L'emendamento 10.03 riguarda lo stesso argomento, cioè gli ispettori che hanno visto riconosciuta una idoneità prima della emanazione della normativa che qui viene richiamata.

GUBERT. Lo stesso problema sollevato per gli ispettori tecnici, con l'emendamento 10.04 viene sollevato per i dirigenti scolastici. Si ritiene che, data la situazione esistente, attraverso un corso-concorso si potrebbe

procedere ad un reclutamento, a certe condizioni, dei nuovi dirigenti scolastici.

BISCARDI, *relatore*. Ritiro l'emendamento 10.1 con la raccomandazione al Governo di voler provvedere a fornire personale ai provveditorati di nuova istituzione che si trovano in difficoltà

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BISCARDI, *relatore*. Gli emendamenti sono quasi tutti dello stesso tenore e riguardano, appunto, coloro che sono stati inseriti nelle graduatorie finali (non esiste il concetto di idoneità per quanto riguarda gli ispettori tecnici periferici).

Tuttavia c'è anche un problema di parere contrario della Commissione bilancio, per cui propongo un testo comprensivo di tutti gli emendamenti in una formulazione che, credo, possa non incontrare ostacoli per un parere favorevole della 5^a Commissione permanente. Ne vorrei dare lettura.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Biscardi, ma il passaggio è importante; tutti coloro che hanno presentato emendamenti tendenti ad inserire un articolo dopo l'articolo 10 dovrebbero prestare particolare attenzione a quanto sta per proporre il relatore, perchè si tratterebbe di un testo tendente a sostituire tutti gli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 10.

Prego quindi il relatore, senatore Biscardi, di dare lettura di tale emendamento.

BISCARDI, *relatore*:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica a tutte le graduatorie a posti di ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, comprese quelle approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994.

Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'amministrazione scolastica provvede alla copertura di 17 posti di ispettore tecnico».

PRESIDENTE. Possiamo avere subito il parere della 5ª Commissione permanente?

MORANDO. Signor Presidente, la correzione proposta introduce un riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (e cioè, l'ultima legge collegata alla legge finanziaria); tali commi prevedono che si debba realizzare un risparmio sulle spese per il personale nel corso del 1998, secondo quanto previsto dalla stessa legge e che ogni tre mesi il Ministro della funzione pubblica e il Ministro del tesoro, di concerto, valutano la quantità di uscite dalla pubblica amministrazione determinatesi nei tre mesi precedenti e stabiliscono quanti nuovi ingressi nel personale della pubblica amministrazione sono compatibili con l'obiettivo generale di risparmio. Con questa norma, in pratica, si afferma che i 17 ispettori tecnici che verrebbero messi in ruolo rientrano obbligatoriamente in quel personale al quale, dopo la verifica trimestrale, sarà concesso di essere assunto. In questo senso, il parere della 5ª Commissione può diventare di nulla osta, perchè la norma contiene una copertura.

PRESIDENTE. Procediamo ora alle votazioni.
Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Ricordo che il relatore ha presentato l'emendamento 10.0.100, teso a sostituire tutti gli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 10. Devo quindi chiedere ai presentatori di tali emendamenti se accettano la proposta emendativa del relatore (nel qual caso si intendono tutti ritirati), o se insistono per la loro votazione.

ASCIUTTI. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 10.0.1.

BEVILACQUA. Signor Presidente, vorrei capire bene la questione.

Una parte dell'emendamento presentato dal relatore mi convince, perchè risolve il problema di coloro i quali hanno espletato i due concorsi indetti con i decreti ministeriali del maggio e del giugno 1988. Quello che non capisco bene è il motivo per cui, prevista una limitazione del numero di coloro che saranno assunti, anche perchè si fa riferimento ad una mancata copertura finanziaria, mentre l'organico degli ispettori tecnici è fissato in 520 unità e mi sembra che ad oggi ne siano in ruolo solo 290, si sostiene che manca la copertura finanziaria quando l'organico è carente di oltre 200 unità!

Vorrei capire bene la motivazione di questo blocco al numero di 17, condividendo però il fatto che si dia spazio alle graduatorie dei concorsi tenutisi nel 1988 e nel 1989.

PRESIDENTE. Senatore Rescaglio, accetta l'invito rivoltole a ritirare l'emendamento 10.0.3?

RESCAGLIO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, anche lei accetta di ritirare il suo emendamento?

GUBERT. No, signor Presidente perchè l'emendamento 10.0.4, a mia firma, tratta un argomento diverso.

PRESIDENTE. Senatore Ascutti, lei mantiene l'emendamento 10.0.1? In tal caso è previsto il voto elettronico.

ASCIUTTI. Signor Presidente, spero che la sua non sia un'intimidazione, conosco benissimo il Regolamento.

PRESIDENTE. Volevo solo ricordarglielo.

ASCIUTTI. In ogni caso, mantengo l'emendamento.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, ho chiesto la parola perchè sono stati chiesti chiarimenti in ordine al superamento del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Si tratta di questo. Le spese fissate ogni anno in bilancio – in questo caso nel bilancio della pubblica istruzione – non sono relative alla copertura di tutti i posti in organico, ma si riferiscono solo al personale effettivamente in servizio. Noi, infatti, dobbiamo guardare al bilancio di cassa; in ogni caso, anche la competenza si riferisce alle spese per il personale effettivamente in servizio e al personale che si prevede, sulla base della normativa vigente, lo sarà nel corso dell'anno successivo.

Se occorre la norma che il Senato si appresta a votare per inserire in ruolo queste 17 unità, ne dobbiamo dedurre che o non c'è bisogno della norma ed allora non si capisce perchè discutiamo di questi emendamenti oppure essa è necessaria e allora questo comporta una variazione della legislazione vigente, nel senso di introdurre una nuova spesa sia rispetto alla competenza che alla cassa e quindi c'è bisogno di una copertura.

Ho spiegato prima in che senso l'aggiunta proposta dal relatore costituisce una copertura. Infatti, siccome stabilisce un vincolo per il Ministero della funzione pubblica e per quello del tesoro, allorchè effettueranno la verifica trimestrale prevista dal collegato dello scorso anno, ad introdurre comunque queste 17 unità tra quelle a cui è consentito l'accesso nei ruoli del personale della pubblica amministrazione, ciò costituisce una copertura

perchè limita la possibilità di assumere altre 17 persone che altrimenti, in assenza di tale norma, si sarebbero potute inserire in quegli stessi ruoli della pubblica amministrazione in generale e non – come avviene qui nello specifico – tra il personale della pubblica istruzione.

Per questa ragione, ritengo che il parere della Commissione bilancio, motivato prima con il richiamo di una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che si trattava di una variazione della legislazione vigente che introduceva una nuova spesa, non possa che diventare di nulla osta nel momento in cui la norma stessa prevede una copertura di tale spesa.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, se la norma – come sostiene il senatore Morando, bravissimo ad arrampicarsi sugli specchi – può valere per 17 unità, non vedo il motivo per cui essa non possa essere applicata anche per un numero maggiore di unità.

MORANDO. Su questo non c'è il minimo dubbio.

ASCIUTTI. Allora questo vuol dire che vi è una volontà specifica in tal senso e non un impedimento: ecco il motivo per cui insisto sul mio emendamento.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, saremmo disposti a ritirare l'emendamento 10.0.2 a condizione che l'emendamento 10.0.100 si fermi alle parole «della citata legge n. 724 del 1994», e quindi si cassi l'ultimo periodo, oppure che lo si voti per parti separate.

A queste condizioni, siamo disponibili a ritirare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Vorrei intanto richiamare l'attenzione dell'Aula, perchè non ci siano confusioni, e del senatore Ascitti, perchè non abbia sorprese. Se siete d'accordo mettiamo ai voti l'emendamento 10.0.100 presentato dal relatore per parti separate, come richiede il senatore Bevilacqua. Nel caso in cui tale emendamento venga approvato, tutti gli altri saranno preclusi.

ASCIUTTI. No.

PRESIDENTE. Come no? È così.

ASCIUTTI. Se vogliamo fare una forzatura, facciamola.

PRESIDENTE. Non è una forzatura.

ASCIUTTI. Dal momento che il mio emendamento è estensivo e non è una parte di quello del relatore, non può essere precluso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

MASINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, per un chiarimento.

Visto che ci apprestiamo al voto, la preoccupazione è che nella riformulazione dell'emendamento la precisazione della possibilità di procedere alla copertura di 17 posti di ispettore tecnico si intenda riassuntiva di tutte le disponibilità che attengono a quel concorso.

Infatti, se non ho inteso male, la norma della quale si sta discutendo tende a dare pari opportunità agli idonei di quel concorso, che risale al 1988, le cui graduatorie sono state approvate in tempi diversi. Le norme vigenti consentono, infatti, di procedere ad assunzioni dalle graduatorie approvate dopo il gennaio 1992. Questo creerebbe una disparità fra gli idonei dei concorsi banditi nel 1988, le cui graduatorie sono state approvate in parte prima del gennaio '92, in parte dopo. L'emendamento in discussione tende a consentire il superamento di questa situazione consentendo l'opportunità di assunzione anche ai 17 idonei le cui graduatorie sono state approvate prima del 1992.

Occorre evitare ambiguità per far sì che la norma consenta poi di ottenere il risultato per il quale mi pare che i Gruppi abbiano presentato gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, l'orologio ci indica che stiamo arrivando alla conclusione della nostra seduta. In assenza della volontà del senatore Ascutti di ritirare l'emendamento, ci incomberebbe l'obbligo di una votazione elettronica che – mi pare di vedere – avrebbe un esito non positivo, per la mancanza del numero legale. Pertanto, proprio perchè tutti siamo intenzionati a concludere l'*iter* di questo provvedimento, riterrei opportuno rinviare il voto al pomeriggio in modo tale da arrivare in forze e poter affrontare anche questo ostacolo.

PRESIDENTE. Senatore Ascutti, lei ha l'ultima parola al riguardo.

ASCIUTTI. Sì, chiedo di votarlo. Mancano ancora 6 minuti.

PRESIDENTE. Le sto solo dicendo che poteva accedere alla richiesta che il suo emendamento venisse votato all'apertura della seduta pomeridiana. Se vuole, lo votiamo in chiusura di questa; verrà comunque messo ai voti.

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, vorrei invitare il senatore Ascutti a riflettere sulla proposta – se è ancora possibile e, naturalmente, se lo ritiene – perchè non possiamo votare il testo per parti separate: il secondo periodo contiene la copertura di ciò che è disposto nel primo periodo, e già il primo periodo determina un problema di carattere finanziario.

Quanto al numero, vorrei dire al senatore Ascutti che, sulla base della relazione che lo stesso Ministero ci ha fatto pervenire in Commissione, abbiamo avuto la prova provata che nelle condizioni previste dal primo periodo ci sono 17 persone. Non ce ne sono 19 o 21. Quindi non capisco in che senso l'affermazione che si tratta di risolvere il problema delle 17 persone in oggetto costituisce una limitazione del contenuto della norma. La norma vuole affrontare il problema degli ispettori tecnici che hanno fatto questi concorsi in una specifica situazione e hanno maturato un diritto che adesso, attraverso detta norma, viene loro riconosciuto. Sono 17 perchè il Ministero ha fatto i conti. Non capisco perchè insistere per una formulazione più generica quando si tratta di risolvere un problema specifico che ha queste caratteristiche e non altre.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, non me ne voglia. Convegno con la senatrice Barbieri per votare l'emendamento oggi pomeriggio. Così avremo tutti quanti il tempo di verificare anche quanto adesso è stato affermato dal senatore Morando.

PRESIDENTE. Senatore Ascutti, la ringrazio, mi sembra una posizione molto ragionevole.

Vorrei chiarire al senatore Morando che tecnicamente possiamo perfettamente votare per parti separate l'emendamento, salvo poi ristabilire il vincolo contenuto nell'articolo 81 della Costituzione sul testo nel suo complesso. Quindi, in quel caso, dovremmo rifare una votazione. Politicamente è corretto; tecnicamente si potrebbe anche fare.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge, delle mozioni e della petizione in titolo, alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,55*).

Allegato alla seduta n. 349**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.143. votazione finale.	164	163	027	107	029	082	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge n.932. Emendamento 8.0.1 (Ronconi,Gubert).	148	147	006	015	126	074	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0349 del 01-04-1998 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
AGNELLI GIOVANNI	M	M
AGOSTINI GERARDO	F	C
ALBERTINI RENATO	F	C
ANDREOLLI TARCISIO	F	C
ANDREOTTI GIULIO	A	C
ANGIUS GAVINO	M	M
ANTOLINI RENZO	C	
AVOGADRO ROBERTO	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	C
BARBIERI SILVIA	F	C
BARRILE DOMENICO	F	C
BASINI GIUSEPPE	F	C
BASSANINI FRANCO	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	C
BATTAGLIA ANTONIO	F	F
BEDIN TINO	A	C
BERGONZI PIERGIORGIO	F	C
BERNASCONI ANNA MARIA	F	C
BERTONI RAFFAELE	F	C
BESOSTRI FELICE CARLO	A	C
BESSO CORDERO LIVIO	F	C
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	C	A
BIANCO WALTER	C	
BISCARDI LUIGI	A	C
BO CARLO	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M
BOCO STEFANO	A	C
BONAVITA MASSIMO	F	C
BONFIETTI DARIA	F	C
BORRONI ROBERTO	M	M
BORTOLOTTO FRANCESCO	A	C

Seduta N. 0349 del 01-04-1998 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
BRIENZA GIUSEPPE	F	C
BRIGNONE GUIDO	C	
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	C
BRUTTI MASSIMO	M	M
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	C
CABRAS ANTONIO	M	M
CADDEO ROSSANO	F	C
CALLEGARO LUCIANO	A	A
CALVI GUIDO	F	C
CAMERINI FULVIO	F	C
CAMO GIUSEPPE	F	F
CAMPUS GIAN VITTORIO	C	A
CAPALDI ANTONIO	F	C
CAPONI LEONARDO	F	C
CARELLA FRANCESCO	A	C
CARPI UMBERTO	M	M
CARPINELLI CARLO	F	C
CARUSO ANTONINO	M	M
CARUSO LUIGI	C	A
CASTELLANI CARLA	A	C
CASTELLANI PIERLUIGI	M	M
CASTELLI ROBERTO	C	
CAZZARO BRUNO	F	C
CECCHI GORI VITTORIO	M	M
CENTARO ROBERTO	M	M
CIONI GRAZIANO	A	C
CIRAMI MELCHIORRE	F	F
CO' FAUSTO	F	C
COLLA ADRIANO	C	
CONTE ANTONIO	F	C
CONTESTABILE DOMENICO	M	M
CORSI ZEFFIRELLI GIAN FRANCO	M	M

Seduta N. 0349 del 01-04-1998 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1		alla n° 2
	01	02	
CORTELLONI AUGUSTO	F	C	
CORTIANA FIORELLO	A	C	
COVIELLO ROMUALDO	F	C	
CRESCENZIO MARIO	F	C	
CRIPPA AURELIO	F	C	
CUSIMANO VITO	F		
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	C	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	C	
DE CAROLIS STELIO	F	C	
DE CORATO RICCARDO	F	C	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	C	
DE LUCA MICHELE	F	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	
DE MARTINO GUIDO	F	C	
DEBENEDETTI FRANCO	A	C	
DEL TURCO OTTAVIANO	F	C	
DI BENEDETTO DORIANO		C	
DI ORIO FERDINANDO	F	C	
DIANA LINO	M	M	
DIANA LORENZO	A	C	
DONDEYNAZ GUIDO	C	C	
DONISE EUGENIO MARIO	F	C	
DUVA ANTONIO	F	C	
ELIA LEOPOLDO	F	C	
FALOMI ANTONIO	M	M	
FANFANI AMINTORE	M	M	
FASSONE ELVIO	F	C	
FERRANTE GIOVANNI	F	C	
FIGURELLI MICHELE	F	C	
FIORILLO BIANCA MARIA	M	M	
FISICHELLA DOMENICO	A	C	
FOLLIERI LUIGI	F	C	

Seduta N. 0349 del 01-04-1998 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	C
FUSILLO NICOLA	F	
GAMBINI SERGIO	F	C
GAWRONSKI JAS	C	F
GIARETTA PAOLO	C	C
GIOVANELLI FAUSTO	A	C
GRECO MARIO	C	F
GRUOSSO VITO	F	C
GUALTIERI LIBERO	F	C
GUBERT RENZO	C	F
GUERZONI LUCIANO	F	C
LA LOGGIA ENRICO	C	F
LARIZZA ROCCO	F	C
LAURIA BALDASSARE	F	C
LAURIA MICHELE	M	M
LAURICELLA ANGELO	M	M
LAVAGNINI SEVERINO	F	
LEONE GIOVANNI	M	M
LISI ANTONIO	C	F
LO CURZIO GIUSEPPE	F	C
LOIERO AGAZIO	F	F
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	M	M
LORENZI LUCIANO	M	M
LORETO ROCCO VITO	F	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	C
MAGGI ERNESTO	F	C
MANCONI LUIGI	M	M
MANFREDI LUIGI	M	M
MANFROI DONATO	C	
MANZI LUCIANO	F	C
MARINI CESARE	F	C

Seduta N. 0349 del 01-04-1998 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
MARINO LUIGI	F	C
MARRI ITALO	C	A
MARTELLI VALENTINO	M	M
MASULLO ALDO	A	C
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	F	C
MEDURI RENATO	F	C
MELE GIORGIO	F	C
MELONI FRANCO COSTANTINO		C
MICELE SILVANO	F	C
MIGNONE VALERIO	F	C
MIGONE GIAN GIACOMO	F	C
MILIO PIETRO	C	A
MINARDO RICCARDO	A	F
MONTAGNA TULLIO	F	C
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	M	M
MONTELEONE ANTONINO	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	C
MORO FRANCESCO	M	M
MULAS GIUSEPPE	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	C
NAVA DAVIDE	A	F
NIEDDU GIANNI	M	M
NOVI EMIDDIO	C	F
OCCHIPINTI MARIO	A	C
OSSICINI ADRIANO	M	M
PAGANO MARIA GRAZIA	F	C
PALUMBO ANIELLO	M	M
PAPINI ANDREA	M	M
PAPPALARDO FERDINANDO	F	C
PARDINI ALESSANDRO	M	M
PAROLA VITTORIO	M	M

Seduta N. 0349 del 01-04-1998 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
PASQUALI ADRIANA	F	C
PASQUINI GIANCARLO	F	C
PASSIGLI STEFANO	M	M
PELELLA ENRICO	F	C
PELLEGRINO GIOVANNI	A	C
PELLICINI PIERO	F	
PERA MARCELLO	C	
PERUZZOTTI LUIGI	C	
PETRUCCI PATRIZIO	M	M
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C
PETTINATO ROSARIO	A	C
PIATTI GIANCARLO	F	C
PILONI ORNELLA	F	C
PINGGERA ARMIN	C	C
PINTO MICHELE	M	M
PIZZINATO ANTONIO	M	M
POLIDORO GIOVANNI	F	C
PORCARI SAVERIO SALVATORE	C	
PREDA ALDO	F	C
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	
RECCIA FILIPPO		C
RESCAGLIO ANGELO	F	C
RIPAMONTI NATALE	A	C
RIZZI ENRICO	C	F
ROBOL ALBERTO	F	C
ROCCHI CARLA	M	M
ROGNONI CARLO	P	P
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M
ROSSI SERGIO	C	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C	
RUSSO GIOVANNI	F	C
RUSSO SPENA GIOVANNI	M	M

Seduta N. 0349 del 01-04-1998 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2	
	01	02
SALVI CESARE	F	C
SARACCO GIOVANNI	F	C
SARTO GIORGIO	A	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	C
SCIVOLETTO CONCETTO	F	C
SEMNZATO STEFANO	A	C
SENESE SALVATORE	M	M
SMURAGLIA CARLO	F	C
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	A	C
STANISCIÀ ANGELO	F	C
TAPPARO GIANCARLO	A	C
TAROLLI IVO	F	C
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO	C	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	M	M
TOIA PATRIZIA	M	M
TURINI GIUSEPPE	M	M
UCCHIELLI PALMIRO	F	C
VALIANI LEO	M	M
VALLETTA ANTONINO	F	C
VEDOVATO SERGIO	F	C
VERALDI DONATO TOMMASO	M	M
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	F	
VILLONE MASSIMO	M	M
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	C
VIVIANI LUIGI	F	C
VOLCIC DEMETRIO	F	C
ZECCHINO ORTENSIO	A	C
ZILIO GIANCARLO	M	M

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali» (3167), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 10^a, della 11^a e della 13^a Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

FIORILLO ed altri. – «Nuove norme sulla prostituzione e per la repressione dello sfruttamento della prostituzione altrui e della tratta degli esseri umani» (3074), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 6^a, della 12^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, la Commissione dovrà iniziarne l'esame entro un mese dall'assegnazione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995» (3114), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 8^a, della 10^a e della 11^a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche fra la Repubblica italiana e la Repubblica portoghese, con allegato, fatto a Lisbona il 19 settembre 1997» (3118), previ pareri della

1^a, della 2^a, della 5^a, della 7^a, della 10^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda concernente la coproduzione cinematografica, con allegato, fatto a Roma il 30 luglio 1997» (3140), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 10^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994» (3145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 4^a, della 5^a e della 11^a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto a Oslo il 14 giugno 1994» (3146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a, della 10^a, della 11^a, della 12^a, della 13^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole svizzere in Italia e dalle scuole italiane in Svizzera, per l'ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi, effettuato a Roma il 22 agosto ed il 6 settembre 1996» (3148) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 7^a e della 11^a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi *laser* accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980, sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati» (3149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 4^a, della 5^a e della 10^a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997» (3150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 7^a, della 8^a e della 11^a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997» (3151) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 6^a, della 10^a, della 11^a e della 13^a Commissione;

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

RUSSO SPENA e SEMENZATO. - «Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare» (3159), previ pareri della 1^a e della 6^a Commissione.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 31 marzo 1998, il disegno di legge: «Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP» (3040), già assegnato in sede deliberante alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, le comunicazioni concernenti la nomina del dott. Giancarlo Del Bufalo e del dott. Fabrizio Barca a dirigenti generali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; del dott. Nello Martini a dirigente generale del Ministero della sanità; del dott. Antonino Catalfamo, della dott.ssa Elisa Moretti Imperatrice e del dott. Carlo Lucidi a dirigenti generali del Ministero della difesa.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Nello scorso mese di marzo i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

**Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità**

Nello scorso mese di marzo sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.